

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. LGS. 231/2001

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D. LGS. 231/2001

(INDICE)

I. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	pag. 3
1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi	pag. 5
1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo	pag. 8

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001 DI MEDIASET ITALIA S.p.A.

2.1 Caratteri generali del Modello 231	pag. 11
2.2 Il Codice Etico del Gruppo Mediaset. Indirizzi generali in materia di anticorruzione. Prevenzione della commissione dei reati tributari	pag. 13
2.3 Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia	pag. 15
2.4 Le "aree di attività a rischio reato"	pag. 16
2.5 Le procedure riferibili al Modello 231	pag. 17
2.6 Il sistema sanzionatorio	pag. 18
2.7 L'Organismo di Vigilanza e Controllo	pag. 22
2.8 Segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001	pag. 27
2.9 Informazione e formazione	pag. 28

ALLEGATI

Allegato A - D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	pag. 31
Allegato B - I reati presupposto	
1) Reati contro la Pubblica Amministrazione	pag. 57
2) Reati Societari	pag. 69
3) Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	pag. 78
4) Abusi di mercato	pag. 82
5) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	pag. 86
6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	pag. 91
7) Reati contro la personalità individuale	pag. 92
8) Reati transnazionali	pag. 97
9) Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	pag. 102
10) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	pag. 104
11) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	pag. 107
12) Delitti contro l'industria e il commercio	pag. 111
13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 114
14) Delitti di criminalità organizzata	pag. 118
15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	pag. 122
16) Reati ambientali	pag. 123
17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	pag. 139
18) Razzismo e xenofobia	pag. 141
19) Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse	pag. 142
20) Reati tributari	pag. 144
21) Reati di contrabbando	pag. 148
Allegato C - Presidi organizzativi e di controllo (per aree di attività a rischio reato e reati presupposto associabili)	pag. 149
Allegato D - Indirizzi generali in materia di anticorruzione	pag. 169
Allegato E - Prevenzione della commissione dei reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	pag. 179

I.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 - il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito "**Decreto**" o "**D. Lgs. 231/2001**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo. L'emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali: esso, infatti, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva precedentemente aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione che coinvolga funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa - riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale - a carico degli enti per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "*apicali*");
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

* * *

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio di terzi.

Il Decreto mira a coinvolgere nella repressione di alcuni reati o illeciti amministrativi anche le società (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o dell'illecito amministrativo o nel cui interesse il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, infatti, il principio della “*personalità*” della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Con il Decreto, invece, sono previste sanzioni per quell'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi al proprio interno, quando dei soggetti funzionalmente riferibili allo stesso abbiano commesso taluno dei reati o dagli illeciti amministrativi previsti dal Decreto stesso.

Il D. Lgs. 231/2001 ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole, infatti, sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché (i) l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione) ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo, ovvero (ii) nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi nel tempo, tra gli enti destinatari del Decreto, oltre a quelli specificatamente indicati (“*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” e con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) rientrano anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (ad es. attraverso un rapporto concessorio) e società controllate da pubbliche amministrazioni.

* * *

L'accertamento della responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

Le *sanzioni* comminabili all'ente sono sia di tipo *pecuniario* sia di tipo *interdittivo*: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni *pecuniarie* si applicano ogni qual volta l'ente commetta uno dei reati o degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Le sanzioni *interdittive*, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificatamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure *interdittive* - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la *confisca del prezzo o del profitto di reato* (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la

stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto di reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto di reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Qualora vengano applicate sanzioni interdittive, inoltre, può essere disposta la *pubblicazione della sentenza di condanna*, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice - in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente - ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Il testo aggiornato del D. Lgs. 231/2001 è quivi unito quale **Allegato A**.

1.2 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Quanto alla tipologia dei *reati* e degli *illeciti amministrativi* destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il D. Lgs. 231/2001, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l'altro, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infatti, oltre agli articoli **24** (originariamente rubricato *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* ed attualmente, invece, *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*¹) e **25** (originariamente rubricato *"Concussione e corruzione"* in seguito modificato in *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* ed attualmente, invece, *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*), già presenti nella prima formulazione del Decreto e successivamente oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (recante *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (*"Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*), nonché del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*)², sono stati successivamente aggiunti:

- l'art. **24-bis** (introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001) con riferimento ai *"delitti informatici"* e al *"trattamento illecito di dati"*;

¹Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, (recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*) ha modificato l'art. 24 del Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati: (i) *"Frode nelle pubbliche forniture"* (art. 356 c.p.); (ii) *"Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"* (art. 2 L. 898/1986); pertanto, l'art. 24 è oggi rubricato *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*.

²Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha altresì modificato l'art. 25 del Decreto introducendo tre nuove fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione: (i) il *"Peculato"* (art. 314, comma 1 c.p.); (ii) il *"Peculato mediante profitto dell'errore altrui"* (art. 316 c.p.); (iii) l' *"Abuso d'ufficio"* (art. 323 c.p.); pertanto, l'art. 25 è oggi rubricato *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*.

- l'art. 24-ter (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”) con riferimento ai “*delitti di criminalità organizzata*”;
- l'art. 25-bis (introdotto dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99), che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”;
- l'art. 25-bis.1 (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”) con riferimento ai “*delitti contro l'industria e il commercio*”;
- l'art. 25-ter (introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”), così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”³) e, da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”) con riferimento ai “*reati societari*” (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, agiotaggio, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori);
- l'art. 25-quater (inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo), che si riferisce ai “*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”;
- l'art. 25-quater.1 (introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7) che si riferisce alle “*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”;
- l'art. 25-quinquies (introdotto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, successivamente integrato ad opera dell'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e, da ultimo, dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199), che mira a reprimere alcuni “*delitti contro la personalità individuale*” (quali, ad esempio, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, tratta di persone, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- l'art. 25-sexies (introdotto con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. Legge Comunitaria del 2004, in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/6/CE), con particolare riferimento ai reati c.d. di “*market abuse*”;
- l'art. 25-septies (introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3), con riferimento alle ipotesi di “*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”;
- l'art. 25-octies (introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE), e recentemente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186,

³La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha reso perseguibili d'ufficio le fattispecie d'illecito di cui all'art. 2365 (così come riformulata dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*”) e all'art. 2365 bis del Codice Civile.

con riferimento ai reati di “*ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*”;

- l'art. 25-novies (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di “*protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;
- l'art. 25-decies (introdotto dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 116, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e successivamente modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) con riferimento al “*reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”;
- l'art. 25-undecies (introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in recepimento delle le Direttive 2008/52/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dell'ambiente, come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” e dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21) con riferimento ai “*reati ambientali*”;
- l'art. 25-duodecies (introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161), con riguardo al reato di “*impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” e ad altri reati in tema di immigrazione clandestina;
- l'art. 25-terdecies (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*”, così come modificata dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21), con riguardo ai reati di “*razzismo e xenofobia*”.
- l'art. 25-quaterdecies (introdotto dalla Legge 16 maggio 2019, n. 39 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”), relativo ai reati di “*frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse*”;
- l'art. 25-quinquiesdecies (introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “*Conversione in legge del Decreto-legge 26 ottobre n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*”, successivamente integrato ad opera dell'art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”⁵), con riferimento ai “*reati tributari*”;
- l'art. 25-sexiesdecies (introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva Europea 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”, riguardo ai “*reati di contrabbando*”.

⁴Con l'art. 25-quinquiesdecies (“*Reati tributari*”) è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie delittuose: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); (iv) all'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); (v) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

⁵L'art. 5 del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies, il comma 1-bis, che estende il perimetro dei reati presupposto includendovi le seguenti fattispecie delittuose: (i) dichiarazione d'infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); (ii) omessa dichiarazione (art. 5 Lgs.74/2000); (iii) indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000). Tali fattispecie delittuose determinano la responsabilità dell'ente nel caso in cui i delitti siano commessi: (i) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, e (ii) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

L'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. "**criminalità organizzata transnazionale**" (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, ecc.).

Vi è poi una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente (non già da reato, ma) da illecito amministrativo e prevista al di fuori del D. Lgs. 231/2001. Si tratta del caso disciplinato dagli artt. artt. 187-*quinquies* ss. D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*"), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca - anche per equivalente - del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo) a carico dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato previsti dai precedenti artt. 187-*bis* e 187-*ter* del medesimo Testo Unico.Va, infine, segnalata anche una specifica responsabilità amministrativa per gli enti che operano nella filiera della produzione e commercializzazione degli oli di oliva vergini, per alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato, (artt. 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517 quater del Codice Penale) così come previsto dall'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 ("*Norme sull'indicazione dell'origine e sulla classificazione degli oli di oliva vergini*").

Nell'**Allegato B** sono descritte le varie fattispecie di reato/illecito amministrativo qualificabili come "*reato presupposto*" ex D. Lgs. 231/2001.

1.3 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Secondo l'impostazione generale del Decreto, l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati o illeciti amministrativi del tipo di quello realizzato.

Tuttavia, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede una forma specifica di "esonero" da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "*modelli di organizzazione e di gestione*" idonei a prevenire reati o illeciti amministrativi della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

L'"esonero" dalla responsabilità dell'ente passa, quindi, attraverso il *giudizio di idoneità* del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto).

Pertanto, nella formulazione dei *modelli di organizzazione e di gestione* l'ente deve porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio di idoneità.

In particolare, se il reato è commesso da *soggetti apicali*, l'ente è responsabile qualora non dimostri: (i) di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione *idoneo* ad impedire reati/illeciti amministrativi della specie di

quello commesso; (ii) di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziative, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza di tale modello; (iii) che il reato sia stato commesso per fraudolente elusioni del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto sia commesso da *soggetti sottoposti*, dovrà essere provato che la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell'illecito l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione *idoneo* a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, quindi, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) identificare i c.d. *"rischi potenziali"*, ovvero individuare nel contesto aziendale le aree o i settori di attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi gli illeciti previsti dal Decreto (*"aree di attività a rischio reato"*);
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire, con l'intento di contrastare efficacemente - cioè ridurre ad un livello accettabile - i rischi identificati;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno all'ente idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla **Legge 30 novembre 2017, n. 179** (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*) i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere dei canali attraverso cui i soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto possano effettuare (anche con modalità informatiche), a tutela dell'integrità dell'ente *"segnalazioni circostanziate di condotte illecite"*, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, *"e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte"*, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione di tali segnalazioni⁶.

* * *

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi (*"risk management"*).

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di reato/illecito amministrativo considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche - laddove necessario - in relazione alle violazioni effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti dell'organizzazione aziendale o dell'attività d'impresa.

⁶La **Legge 179/2017** dispone, inoltre, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei c.d. *"segnalanti"* per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata, richiedendo anche che nel sistema disciplinare adottato dall'ente siano previste sanzioni sia nei confronti di chi viola le misure volte a garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti sia nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (nel caso di specie da Confindustria).

Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla commissione di illeciti in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**"Testo Unico Sicurezza"**) - come novellato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*) - ha inoltre previsto una presunzione di conformità ai requisiti attesi, per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007⁷.

⁷Il British Standard OHSAS 18001:2007 è stato attualmente superato dal nuovo UNI ISO 45001 (entrato in vigore il 12 marzo 2018), norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Mediaset Italia S.p.A.

(11)

2.1 Caratteri generali del Modello 231

Mediaset Italia S.p.A (di seguito “**Mediaset Italia**” o la “**Società**”)⁸ - nell’ambito del sistema di controllo interno preventivo già da tempo esistente nel Gruppo Mediaset e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano - ha posto in essere le attività necessarie per adeguare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (inteso quale insieme di regole aziendali di carattere generale, comportamentali ed operative, che si estrinsecano - tra l’altro - nell’assetto organizzativo della Società, nel sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri, nelle linee guida organizzative e nelle prassi operative, nel sistema disciplinare e così via), a quanto previsto dal Decreto (di seguito, “**Modello 231**”) e, anche in considerazione delle innovazioni legislative di tempo in tempo intervenute, del conseguente ampliamento dei reati presupposto nonché dei progressivi interventi giurisprudenziali in tema di modelli di organizzazione, gestione e controllo, ha proceduto a successivi e costanti aggiornamenti dello stesso. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello 231, al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari - come oltre definiti - affinché adottino, nell’espletamento delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni, dei comportamenti corretti, legittimi e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati dal Decreto stesso.

Il Modello 231 di Mediaset Italia, nella sua prima stesura, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 marzo 2020.

La presente versione - da considerarsi sostitutiva della precedente - è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset Italia con delibera del **20 aprile 2021**, a seguito di un processo di analisi che tenuto conto, in particolare, delle nuove fattispecie di illecito introdotte dal legislatore⁹.

* * *

Il Modello 231 è destinato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per Mediaset Italia, quale che sia il rapporto - anche temporaneo - che li lega alla stessa; in particolare esso è vincolante per coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società; (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede (di seguito, complessivamente, “**Destinatari**”).

Con l’adozione del Modello 231 Mediaset Italia si è, quindi, posta l’obiettivo di dotarsi di sistema strutturato ed organico, comprendente un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure ed attività di controllo, che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi dallo stesso richiamati (*controlli preventivi*) sia in termini di controllo dell’attuazione del Modello 231 e di eventuale irrogazione di sanzioni (*controlli ex post*).

Tra le principali finalità del Modello 231 - come meglio specificato nel paragrafo 2.3 che segue - vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari di poter incorrere - in caso di

⁸Mediaset Italia è una società costituita in data 7 luglio 2019, diventata operativa a partire dal primo marzo 2020, a seguito del conferimento da parte della controllante Mediaset S.p.A. di un ramo d’azienda costituito dalla totalità del business di Mediaset, fatta eccezione per alcune attività di natura finanziaria.

⁹Si fa riferimento alle fattispecie di illecito introdotte dal Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili*” e dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale*”).

comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure ad esso riferibili - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per i diretti autori degli illeciti bensì anche per la Società.

* * *

Il processo di adeguamento del Modello 231 ai fini della sua originaria definizione e dei successivi aggiornamenti è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto, delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria (sia dopo l'entrata in vigore del Decreto sia successivamente, a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose)¹⁰ nonché delle specifiche iniziative già attuate dal Gruppo Mediaset in materia sia di controllo (a titolo esemplificativo, in tema di coerenza di poteri di amministrazione e rappresentanza, di formalizzazione dell'assetto organizzativo, di chiarezza nell'attribuzione delle deleghe e dei poteri, di separazione delle responsabilità assegnate con conseguente segregazione delle funzioni aziendali, ecc.) sia di "corporate governance".

In particolare, il processo di adeguamento è stato effettuato con riferimento alle seguenti specifiche tipologie di illeciti previste dal Decreto:

- dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, vale a dire, per i "reati realizzabili in occasione di rapporti con la Pubblica Amministrazione"¹¹;
- dall'art. 24-bis, con riferimento ai "delitti informatici e al trattamento illecito di dati";
- dall'art. 24-ter, con riguardo ai "delitti di criminalità organizzata";
- dall'art. 25-ter, vale a dire, per i "reati societari" (compresa la corruzione tra privati);
- dall'art. 25-quater, rispetto ai "reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali";
- dall'art. 25-quinquies, con riferimento ai "delitti contro la personalità individuale"¹²;
- dall'art. 25-sexies, con riferimento ai reati aventi ad oggetto gli "abusi di mercato";
- dall'art. 25-septies, con riferimento agli "illeciti colposi (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
- dall'art. 25-octies, riguardo ai reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio";
- dall'art. 25-novies, con riferimento ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- dall'art. 25-decies, con riguardo al "reato di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";

¹⁰La prima versione delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria, elaborata nel 2002 ed approvata dal Ministero di Giustizia nel 2004, è stata successivamente aggiornata nel marzo 2008, in considerazione delle prime esperienze applicative del Decreto e a seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, avevano modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo anche ad altre fattispecie di reato. L'ultimo aggiornamento (che ha tenuto conto di nuovi reati presupposto quali i reati informatici, i reati sulla sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, l'occupazione di lavoratori stranieri irregolari e, da ultimo, del reato di corruzione tra privati) risale al marzo 2014. Nel gennaio 2018 Confindustria ha anche emanato una nota illustrativa riguardante "La nuova disciplina del whistleblowing".

¹¹Ci si riferisce, in particolare:

- quanto all'art. 24 ai seguenti reati: indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, truffa (anche aggravata) in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico;
- quanto all'art. 25 ai seguenti reati: induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione pubblica, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati e traffico di influenze illecite.

¹²Ci si riferisce, in particolare, al reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ex art. 603-bis c.p..

- dall'art. 25-undecies, con riferimento ai “reati ambientali”;
- dall'art. 25-duodecies, avente ad oggetto l’“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- dall'art. 25-quinquiesdecies, con riguardo ai “reati tributari”.

nonché dalle previsioni della Legge 146/1990 rispetto ai “reati transnazionali”¹³.

Le attività di valutazione del sistema dei controlli preventivi hanno considerato le fattispecie di illecito contemplate dal Decreto al momento dell'effettuazione dell'analisi: pertanto, il processo di adeguamento è stato focalizzato sugli illeciti ritenuti di interesse prioritario per la Società, in considerazione della sua organizzazione e della natura delle attività svolte dalla stessa. Inoltre, alcune tipologie di illecito previste dal Decreto (a titolo meramente esemplificativo, quelle previste dall'art. 25-*quater*. I, ovvero dall'art. 25-*terdecies*), sono state escluse in quanto Mediaset Italia, tenuto conto dell'attività sociale svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile - se non addirittura impossibile - la commissione.

Il Modello 231 sarà adeguato, ove necessario, in relazione alle ulteriori eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in futuro dal legislatore nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001. L'attività di aggiornamento del Modello 231, intesa sia come integrazione sia come modifica, sarà volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità dello stesso, considerando la funzione preventiva che il Modello 231 deve mantenere nel tempo rispetto alla commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

2.2 Il Codice Etico del Gruppo Mediaset. Indirizzi Generali in materia di anticorruzione. Prevenzione della commissione dei reati tributari

Il Codice Etico del Gruppo Mediaset contiene i principi fondamentali e i valori cui si ispira il Gruppo Mediaset (e, quindi, la Società) nel perseguimento degli obiettivi sociali e rappresenta una componente fondante del Modello 231 e del complessivo sistema di controllo interno del Gruppo¹⁴. Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che il Gruppo Mediaset riconosce, accetta e condivide, e la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine del Gruppo Mediaset, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa.

Nel Codice Etico sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, trasparenza, responsabilità, buona fede) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dei rapporti con le società del Gruppo Mediaset ad ogni livello.

In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello 231 nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

I principi e le disposizioni del Codice Etico, costituendo una base valoriale comune di tutte le società del Gruppo Mediaset, sono vincolanti per i Destinatari: esso, quindi, si applica non solo alle persone legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato ma anche a tutti coloro che operano per/con Mediaset Italia e per/con le società del Gruppo, quale che sia il rapporto - anche temporaneo - che li lega alle stesse (compresi gli amministratori e i sindaci).

¹³Le singole fattispecie di reato presupposto considerate astrattamente applicabili alla Società sono indicate nell'**Allegato C** (*Presidi organizzativi e di controllo per aree di attività a rischio-reato e reati presupposto associabili*).

¹⁴La prima versione del Codice Etico del Gruppo Mediaset, adottato da Mediaset e dalle Controllate, risale al 2002; esso è stato successivamente modificato nel 2008 e nel 2012. L'attuale versione è stata adottata da Mediaset Italia il 24 marzo 2020.

Il Codice Etico stabilisce, quale principio inderogabile dell'operato del Gruppo Mediaset, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari e sancisce i principi cui (i) si devono attenere - nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni - tutti i Destinatari; (ii) si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo sia esterni allo stesso. A seguito della sua adozione e delle successive modifiche, il Codice Etico è stato adeguatamente diffuso ai Destinatari. Inoltre, i contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d'affari di terzi con le società del Gruppo Mediaset sono stati rivisti in modo da contenere un esplicito riferimento al Codice Etico (nonché al Modello 231 della Società) e da prevedere che l'inosservanza principi imprescindibili in esso previsti possa costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società ed il Gruppo Mediaset e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso, come indicato al successivo paragrafo 2.6 (*Il sistema sanzionatorio*).

* * *

Considerato il costante rafforzamento dell'impegno nella lotta alla corruzione, pubblica e privata, a livello internazionale nonché la particolare attenzione riservata anche dal legislatore nazionale al contrasto delle pratiche corruttive (a partire dalla *Legge Anticorruzione* del 2012), al fine di allineare anche il Gruppo Mediaset alle *best practices* via via sviluppatesi per fronteggiare i fenomeni corruttivi, il Modello 231 si compone anche di un documento dedicato agli **"Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione"** (quivi **Allegato sub D**) e via via aggiornato¹⁵, che propone un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive per le società del Gruppo Mediaset, fornendo - in osservanza di quanto previsto al capo III (*Comportamento negli affari*) del Codice Etico - una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari (in particolare quando questi ultimi operino in particolari *"aree di attività a rischio reato"*, (quali, ad es. nei rapporti con istituzioni e funzionari pubblici, nel processo di acquisto di beni e servizi, nelle attività di vendita di beni e servizi, etc.) devono strettamente attenersi al fine di evitare che vengano posti in essere comportamenti illegittimi o scorretti nonché di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di anticorruzione nonché i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nelle procedure aziendali di tempo in tempo adottate.

* * *

L'estensione del perimetro dei reati presupposto ad alcune delle fattispecie di illecito previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (c.d. *reati tributari*) ha, inoltre, sollecitato le imprese ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza dei rischi aziendali - anche a livello fiscale.

In tale contesto, pertanto, il Gruppo Mediaset ha definito un intervento attento e coordinato, finalizzato ad eliminare o quantomeno attenuare il rischio di commissione degli illeciti di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto, adottando le necessarie misure preventive, in termini di procedure e controlli interni, in modo tale da agire direttamente sulle specifiche aree di vulnerabilità della Società e definendo ruoli, responsabilità, principi di comportamento, nonché modalità operative, da recepire, in concreto, nella realtà aziendale. Nel documento **"Prevenzione della commissione dei reati tributari"** (quivi **Allegato sub E**) è, quindi, proposto un quadro d'insieme dei presidi di controllo preventivi adottati dal Gruppo Mediaset per mitigare il c.d. *rischio fiscale*, con specifico riferimento - appunto - alle specifiche fattispecie di cui all'articolo sopra citato, valorizzando i sistemi di controllo interno già esistenti in materia amministrativo-contabile e in tema di *financial reporting*, collocati nel più ampio contesto delle politiche aziendali di prevenzione dei rischi.

¹⁵Gli *"Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione"* sono una *policy* applicabile a tutte le società del Gruppo Mediaset ed integrata nei Modelli 231 delle stesse a partire dal 2014.

2.3 Il processo di adeguamento del Modello 231: finalità e metodologia

Come già evidenziato, la scelta di Mediaset Italia di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (nonché di provvedere al suo costante adeguamento) si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società e del Gruppo Mediaset - e volta a sensibilizzare i Destinatari ad una gestione trasparente e corretta delle attività sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari.

Nello specifico, scopo principale del Modello 231 è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire - per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di reato/ illecito amministrativo contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello 231 si propone le seguenti finalità:

- diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti, prevenendo e ragionevolmente limitando i possibili rischi connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo all'individuazione e alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- diffondere una cultura del “controllo” che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli preventivi e successivi nonché all'informazione interna ed esterna;
- determinare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Mediaset Italia nelle aree di attività aziendali considerate potenzialmente a rischio (“aree di attività a rischio reato”) la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalle finalità che le possono determinare, sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la stessa (e, in generale, le società del Gruppo Mediaset) si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività d'impresa, in modo da poter intervenire tempestivamente, anche (i) in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle “aree di attività a rischio reato”, contrastando *ex ante* la commissione di tali illeciti ovvero (ii) applicando le misure disciplinari previste dal Modello 231.

Nel processo di definizione del Modello 231, come già precedentemente accennato, Mediaset Italia si è ispirata a consolidati principi in materia sia di “corporate governance” sia di controllo interno, in coerenza con le politiche di *Enterprise Risk Management* adottate dal Gruppo.

Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 - che va comunque integrato e reso coerente con la gestione complessiva dei processi aziendali, prevede le seguenti caratteristiche:

- (i) individua e formalizza la mappatura delle “aree di attività a rischio reato”, ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato/illecito amministrativo;

- (ii) procede all'analisi dei rischi potenziali per le “aree di attività a rischio reato”, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- (iii) procede all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi rispetto alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello 231 si è, pertanto, articolato in due fasi:

- a) l'identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per individuare (i) le fattispecie di reato/illecito amministrativo rilevanti per la Società, (ii) le aree che - in ragione delle attività effettivamente svolte dalla Società - risultino potenzialmente interessate da eventuali casistiche di reato e, infine, (iii) le possibili modalità con cui si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le relative finalità;
- b) la definizione del Modello 231, mediante valutazione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno di Mediaset Italia e del suo successivo adeguamento, integrando o modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati e, comunque, ridurli ad un livello accettabile.

Attraverso tale processo è stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal Decreto, nel rispetto di alcuni principi di controllo meglio esplicitati nel paragrafo 2.5 che segue.

2.4 Le “aree di attività a rischio reato”

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da Mediaset Italia, sono state individuate le seguenti “aree di attività a rischio reato”, intese - come sopra evidenziato - quali aree aziendali interessate da potenziali casistiche di illecito:

- 1) la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche;
- 2) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Autorità pubbliche di Vigilanza per verifiche e accertamenti;
- 3) la realizzazione di programmi di formazione e/o servizi a favore del personale finanziati con contributi pubblici;
- 4) la gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e i soci;
- 5) la gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale) e la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali;
- 6) la predisposizione della Dichiarazione non Finanziaria;
- 7) la gestione degli adempimenti fiscali;
- 8) la gestione dei rapporti intercompany;
- 9) la gestione delle operazioni straordinarie;
- 10) la gestione dei rapporti con le assicurazioni;
- 11) la gestione dei rapporti con gli istituti di credito;

- 12) la gestione di incassi e pagamenti;
- 13) la gestione dei fondi cassa;
- 14) l'acquisizione di beni e servizi;
- 15) l'acquisizione di incarichi professionali;
- 16) la vendita di beni e servizi¹⁶;
- 17) la gestione dei crediti;
- 18) la selezione e l'assunzione del personale;
- 19) la gestione del personale¹⁷;
- 20) l'amministrazione del personale;
- 21) la gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali;
- 22) la gestione delle spese di trasferta;
- 23) la gestione delle spese per liberalità sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi;
- 24) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 25) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente;
- 26) la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate;
- 27) l'acquisizione di informazioni riservate;
- 28) la gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali;
- 29) la gestione dei sistemi informativi aziendali¹⁸.

Il risultato del processo di mappatura dei rischi e di analisi delle “aree di attività a rischio reato” è raccolto in appositi documenti conservati presso la Società.

Nell'**Allegato C** sono descritte le “aree di attività a rischio reato” (a rischio diretto o strumentale), i reati alle stesse associabili nonché i diversi presidi organizzativi adottati dalla Società.

2.5 Le procedure riferibili al Modello 231

Una volta completata l'attività di identificazione dei rischi e di individuazione delle “aree di attività a rischio reato”, si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia del sistema di organizzazione, gestione e controllo esistente ed utilizzato dalla Società e a codificare - ove necessario - in documenti scritti gli standard e le attività di controllo da applicare nei vari processi, al fine di prevenire le condotte illecite individuate dal Decreto.

¹⁶L'inserimento di questa area di attività a rischio reato, nonché dell'area elencata al punto 17, in capo a Mediaset Italia è riconducibile a motivi di prudenza.

¹⁷Nello specifico ci si riferisce a: sistema incentivante; riconoscimento di promozioni/incrementi retributivi e fringe benefits.

¹⁸Nello specifico ci si riferisce a: sistema gestione delle licenze software, gestione della sicurezza fisica e logica, segregazione dei compiti, gestione del sito internet.

Le attività di definizione, integrazione e/o modifica delle regole di comportamento/procedure riferibili al Modello 231 sono svolte dalle funzioni aziendali di volta in volta competenti, che provvedono altresì al loro costante aggiornamento.

Al termine del processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società (i) ha individuato le procedure riferibili al Modello 231, (ii) le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, (iii) le ha portate a conoscenza dei Destinatari con apposite comunicazioni, e, infine, (iv) le ha messe comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale nella sezione "Procedure Organizzative".

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello 231 si integrano, evidentemente, con i principi espressi nel Codice Etico, con le procedure operative, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi aziendali, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali e con tutti quegli strumenti organizzativi o di controllo - comunque funzionali al Modello 231 - già utilizzati o operanti nell'ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Le procedure riferibili al Modello 231, così come le altre norme societarie interne, rispondono a principi generali di controllo interno, coerenti con le *best practices* di gestione dei rischi, tesi a garantire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, anche il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001. In linea generale, il sistema di controllo interno della Società, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da ridurre la praticabilità di comportamenti "a rischio reato" e favorirne la tempestiva identificazione;
- assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

2.6 Il sistema sanzionatorio

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello 231 stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello 231 e delle

procedure aziendali ad esso riferibili, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività del Modello 231 stesso sia dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'organismo di vigilanza e controllo.

Aderendo alle prescrizioni del Decreto la Società ha, quindi, definito che la violazione dei principi del Codice Etico nonché delle disposizioni contenute nel Modello 231 e/o nelle procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati e l'irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto il Codice Etico, il Modello 231 e/o procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

In ogni caso, stante l'autonomia delle violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili rispetto alle violazioni delle norme che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

* * *

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Lavoratori Dipendenti

Come sopra evidenziato, i comportamenti tenuti dai **lavoratori dipendenti** in violazione dei principi e delle regole comportamentali previsti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del personale dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nei CCNL e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Mediaset Italia è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia nonché dalle disposizioni pattizie previste da CCNL e Contratti Integrativi Aziendali. Le infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti secondo l'assetto organizzativo aziendale, in conformità con la vigente normativa e con le disposizioni contenute nei CCNL e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili.

In ogni caso, le sanzioni contemplate dalle previsioni contrattuali vigenti (ad es. per il CCNL per i dipendenti di imprese radiotelevisive multimediali e multiplatforma : *richiamo verbale, ammonizione scritta, multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni, licenziamento*) sono applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati nonché degli elementi di seguito elencati:

- della gravità della condotta e, in particolare, dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte;

- della posizione gerarchica e/o funzionale, del ruolo ricoperto e delle mansioni del dipendente coinvolto;
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- dall'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel commettere il fatto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, anche con condotte omissive;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto;
- omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto;
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative;
- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'organismo di vigilanza e controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali allo stesso riferibili;
- inosservanza degli obblighi informativi verso l'organismo di vigilanza e controllo;
- violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità di coloro che segnalino violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, di violazioni del Codice Etico, del Modello 231 (e delle procedure aziendali allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Codice Etico, dal Modello 231 e/o dalle procedure aziendali ad esso riferibili e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le eventuali infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti sulla base dell'assetto organizzativo aziendale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL Dirigenti Industria ed in conformità con la vigente normativa.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello 231 e/o dalle procedure aziendali ad esso riferibili o di adozione, nell'espletamento di attività nelle "aree di attività a rischio" di comportamenti non conformi - anche in termini omissivi - alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o dalle procedure aziendali ad esso riferibili ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta che soggetti a lui sottoposti gerarchicamente adottino comportamenti non conformi alle suddette prescrizioni, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee rispetto alla gravità della condotta commessa, in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente e dal CCNL Dirigenti Industria (a partire dalla censura scritta sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento con o senza preavviso, in particolare laddove il comportamento posto in essere concretizzi una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria di tale rapporto).

Ove le sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili siano applicate a dirigenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Collaboratori, fornitori e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che possa comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui si riferisce il Decreto, sia da censurare. Pertanto, per quanto riguarda i *collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari* con le società del Gruppo Mediaset, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali allo stesso riferibili costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare - nei casi più gravi - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Amministratori e sindaci

La Società valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili poste in essere da soggetti apicali, in quanto essi rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato. La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza,

lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati *in primis* da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società.

Pertanto, in caso di violazione, da parte degli *amministratori* e/o dei *sindaci*, dei principi e delle disposizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con tali disposizioni, gli organi sociali competenti provvederanno ad assumere le misure di tutela di volta in volta più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti al soggetto interessato.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di avvalersi delle misure previste a suo favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie).

Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un soggetto apicale che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, troveranno applicazione - in aggiunta e non in sostituzione - anche le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.

Organismo di Vigilanza e Controllo

Con riferimento ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi dedicati ai "*lavoratori dipendenti*" e/o ai "*dirigenti*"; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto indicato nel paragrafo dedicato ai "*collaboratori*".

2.7 L'Organismo di vigilanza e controllo

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Il conferimento di questi compiti a tale organismo ed il corretto, puntuale ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità per l'ente. Nel rispetto del principio di effettività: al di là dell'individuazione formale, l'organismo, deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente i complessi e delicati compiti che il Decreto gli attribuisce.

Ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231, tale organismo di vigilanza e controllo deve avere le caratteristiche che seguono.

- (i) Autonomia ed indipendenza - sono requisiti fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organismo all'interno dell'ente, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente e dei soggetti apicali). Qualora poi l'organismo abbia una composizione collegiale mista (ovvero con la presenza anche di soggetti interni all'ente) il grado di indipendenza dell'organismo non può che essere valutato nella sua globalità.

(ii) Professionalità - consiste nel bagaglio di conoscenze e tecniche che devono essere possedute dall'organismo per poter svolgere adeguatamente ed efficacemente l'attività assegnata; l'organismo, infatti, deve possedere competenze specifiche anche con riguardo alle attività ispettive e di analisi del sistema di controllo, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite ai requisiti di autonomia ed indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

(iii) Continuità d'azione - l'organismo deve rappresentare una struttura dedicata, che - con i necessari poteri ispettivi e di controllo - provvede costantemente alla vigilanza del rispetto del Modello 231, a curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

* * *

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 ed in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle attività svolte dalla Società, pertanto, l'organismo di vigilanza e controllo di Mediaset Italia (qui, di seguito, definito "**Organismo di Vigilanza e Controllo**") è un organismo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le logiche e i criteri *infra* descritti, ed è composto da tre membri, di cui almeno due esterni alla Società.

Tale scelta è stata ritenuta idonea in quanto contempera l'esigenza di affidare tale ruolo e responsabilità a soggetti che garantiscano appieno l'effettiva autonomia ed indipendenza di cui l'Organismo di Vigilanza e Controllo deve necessariamente disporre. In ogni caso, l'individuazione dei componenti viene di volta in volta valutata tenuto conto delle specifiche caratteristiche della Società, dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché delle indicazioni espresse da parte della dottrina e delle associazioni di categoria.

La Società non ha ritenuto opportuno affidare le funzioni di organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs 231/2001 al Collegio Sindacale.

Requisiti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di Mediaset Italia devono possedere requisiti di onorabilità - analoghi a quelli degli amministratori della Società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente rispetto alla nomina sia periodicamente - almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, con particolare riferimento agli illeciti previsti dal Decreto.

Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset Italia e, di norma, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato o fino a diversa scadenza, se così definito nella delibera consiliare di nomina.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo alla scadenza del mandato può essere rinominato.

Al fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza e Controllo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organismo di Vigilanza e Controllo decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza e Controllo - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - è supportato principalmente dalla *Direzione Internal Auditing*, e può avvalersi - laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, la Direzione Affari Legali, il Coordinatore Iniziative 231, la Direzione Affari Societari, le funzioni del personale e dell'organizzazione, ecc.), ovvero di consulenti esterni con specifiche professionalità.

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei Destinatari, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- (ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello 231 di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- (iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità, efficacia e funzionalità del Modello 231;
- (iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- (v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello 231 la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- (vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- (vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Codice Etico nel Modello 231 e/o nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio reato";
- (viii) svolgere una periodica attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali;

- (ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al Modello 231 e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, esercitabili anche congiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare, sono previste:

- (i) verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti e, in generale, dei documenti aziendali riguardanti le "aree di attività a rischio reato", secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;
- (ii) verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove *aree di attività a rischio reato* ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello 231 e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello 231 e/o delle relative procedure ovvero intraprenda iniziative e/o azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di *follow-up*, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Codice Etico, sul Modello 231 e/o sulle procedure aziendali ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

L'Organismo di Vigilanza e Controllo si riunisce di norma con cadenza bimestrale e ogni qual volta uno dei componenti ne ravvisi la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono validamente costituite con la presenza dei suoi componenti. L'Organismo di Vigilanza e Controllo assume validamente le proprie decisioni a maggioranza.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nominare un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo ha facoltà di disciplinare in un apposito regolamento, dallo stesso redatto ed approvato, ogni aspetto operativo riguardante il suo funzionamento.

Flussi informativi verso gli organi sociali

Con riferimento all'attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvede a relazionare, con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposite relazioni scritte: (i) il Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Modello 231, e (ii) il Collegio Sindacale.

Allo scadere del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza e Controllo - laddove lo reputi opportuno - redige per gli organi sociali una relazione di fine mandato.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dagli organi sopra citati per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente - e su propria iniziativa - gli organi sociali.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo

I Destinatari del Modello 231 sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza e Controllo secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. A tal fine l'Organismo di Vigilanza e Controllo predispone un apposito documento, denominato "*Documento Flussi Informativi*" e lo invia alle funzioni aziendali interessate.

Gli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo rappresentano un utile strumento a favore di quest'ultimo per svolgere le attività di vigilanza sull'efficacia del Modello 231 e di accertamento *ex post* delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

I Destinatari, inoltre, trasmettono senza indugio all'Organismo di Vigilanza e Controllo le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardanti la Società e/o i Destinatari.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 2.6 che precede.

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni ovvero per la segnalazione di violazioni o di condotte illecite, come indicato nel paragrafo 2.8 che segue), l'Organismo di Vigilanza e Controllo dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica (odv.mediasetitalia@mediaset.it), accessibile esclusivamente dai membri dello stesso e - se nominato - dal segretario.

"Portale OdV"

Al fine di agevolare e supportare le attività di verifica e controllo, nonché di garantire efficienza e sistematicità nella gestione dei flussi informativi e, più in generale, nello specifico svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo dispone di un portale, il "**Portale OdV**", accessibile ai componenti dello stesso attraverso la intranet aziendale nella sezione "*Compliance 231*".

Tale portale consente, altresì, la puntuale archiviazione sia della documentazione prodotta dall'Organismo di Vigilanza e Controllo (a titolo esemplificativo, verbali delle riunioni e relazioni semestrali agli organi sociali) ovvero dallo stesso ricevuta da parte delle varie funzioni aziendali.

2.8 Segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Qualora un Dipendente o un Collaboratore¹⁹, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, venga a conoscenza di violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231 (e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili) o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, può segnalare tali situazioni utilizzando il sistema informatico dedicato raggiungibile ad apposito link (*segnalazioni.mediaset.it*), secondo le modalità e i termini descritti nella *"Linea Guida organizzativa per la segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001"*, di tempo in tempo vigente.

Alternativamente può essere anche utilizzato lo specifico indirizzo di posta elettronica, indicato al paragrafo 2.7 che precede.

Anche altre categorie di Destinatari (quali, ad esempio, fornitori, clienti) possono, comunque, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per effettuare segnalazioni di violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231 o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sempre utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica di cui sopra.

Le segnalazioni pervenute sono gestite assicurando, fatti salvi gli obblighi di legge, l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela, così come previsto dalla normativa vigente²⁰, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. Nei confronti di coloro che violano le misure poste a tutela della riservatezza dell'identità dei segnalanti, ovvero di coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, si applicano le sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 2.6 che precede.

Qualora le segnalazioni ricevute risultino pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, viene avviata l'attività istruttoria e di accertamento, attraverso verifiche interne e/o esterne, così come previsto dalla *"Linea Guida organizzativa per la segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01"*, di tempo in tempo vigente, affinché possano essere assunte opportune azioni correttive (in particolare nelle aree e/o nei processi aziendali interessati dalle segnalazioni), avviati eventuali procedimenti disciplinari ovvero intraprese altre iniziative che, a seconda dei casi, saranno considerate adeguate.

Con riferimento a ciascuna segnalazione, durante l'esecuzione di tutte le attività previste dalla Linea Guida sopra richiamata, all'Organismo di Vigilanza e Controllo è assicurata una costante ed adeguata informativa. All'Organismo di Vigilanza e Controllo viene altresì fornita - secondo la periodicità prevista nella Linea Guida di cui sopra - un'apposita reportistica contenente le segnalazioni pervenute e una serie di informazioni in merito alla gestione delle stesse, agli esiti delle verifiche effettuate nonché agli eventuali piani di intervento da implementare.

¹⁹In tali categorie sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, cioè sia i *soggetti in posizione apicale* (o che comunque rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa) sia i *soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza*.

²⁰Ci si riferisce alla già citata **Legge 30 novembre 2017, n. 179**.

2.9 Informazione e formazione

Il Gruppo Mediaset (e, quindi, la Società) definisce periodicamente uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli Destinatari operano. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

* * *

Comunicazioni

La Società ha previsto specifiche modalità di diffusione del Modello 231 e delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari interni alla Società, che consentono la tracciabilità della consultazione. Il Modello 231 è, inoltre, pubblicato: (i) nel sito internet del Gruppo Mediaset, alla pagina www.mediaset.it/corporate/compliance; (ii) nella intranet aziendale (ove sono rinvenibili anche le procedure aziendali ad esso riferibili) alla sezione "*Compliance 231*".

Dal momento che la conoscenza delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed il rispetto delle regole che dalla stessa discendono, devono costituire parte integrante della cultura professionale di ciascun Destinatario (e, in particolare, del personale dipendente), al fine di rendere ancora più accessibili le informazioni riguardanti il Modello 231, i Destinatari interni alla Società possono, infatti, consultare, attraverso la *intranet aziendale*, un apposito portale, denominato "*Compliance 231*", periodicamente aggiornato, in cui sono pubblicati e resi disponibili per la consultazione il testo del Decreto e delle norme che hanno introdotto i vari reati presupposto, il Codice Etico, il Modello 231 sentenze, approfondimenti dottrinali, presentazioni, *case-studies*, etc..

L'adozione e gli aggiornamenti del Modello 231 sono comunicati e diffusi anche ai soggetti esterni all'azienda (quali collaboratori, fornitori, etc., comunque rientranti nella definizione di Destinatari). L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle controparti.

* * *

Formazione

Il Gruppo Mediaset (e, quindi, la Società) ha previsto, sin dalla prima adozione del Modello 231 specifici piani di formazione, costruiti tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento, quali (i) le caratteristiche dei Destinatari degli interventi formativi, il loro livello di responsabilità e il ruolo organizzativo ricoperto; (ii) i contenuti (in particolare, gli argomenti attinenti l'ambito di attività delle persone coinvolte nelle sessioni formative); (iii) gli strumenti di erogazione (aula, e-learning); (iv) i tempi di erogazione, di realizzazione (preparazione e durata degli interventi) nonché quelli di fruizione (impegno dei soggetti coinvolti); (v) le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento formativo (promozione, sostegno da parte dei superiori gerarchici).

I corsi sono altresì articolati in funzione delle precipue finalità che si prefiggono: (a) informazione generale e sensibilizzazione; (b) formazione *ad hoc* su temi specifici (ad esempio, nel caso di emissione di nuove procedure aziendali ovvero di aggiornamento di quelle esistenti).

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (ovvero le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscono), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti

dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello 231 persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari e tengono conto, in particolare, del livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

Il piano formativo si concretizza, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze, in corsi da tenersi in aula (sia per la formazione di carattere generale sia per quella tecnico-specifica) ovvero nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità *e-learning* - presente nella intranet aziendale - periodicamente aggiornato. In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "*aree di attività a rischio reato*", così come individuate nel paragrafo 2.4 che precede, sono definiti incontri mirati al fine di diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili nello specifico ambito di attività, dei presidi di controllo specifici delle aree di competenza e di illustrare le modalità operative con cui devono svolgere le attività quotidiane. Per facilitare la comprensione e l'apprendimento la metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale anche di *case-studies*.

Il supporto formativo *e-learning*, ormai consolidato, consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutti i Destinatari interni alla Società. Esso viene utilizzato di norma anche per i neo-assunti.

Sia nell'ambito dei corsi in aula sia nei moduli formativi *e-learning* è previsto un test finale, che consente di verificare il livello di apprendimento (e, se del caso, intervenire con iniziative "*ad hoc*").

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello 231. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad es. l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove tipologie di reati che interessino direttamente la Società, ovvero modifiche organizzative all'interno della stessa), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione da parte dei Destinatari.

L'attività di formazione è gestita e monitorata dalla competente funzione aziendale del Gruppo Mediaset ed è adeguatamente documentata. L'Organismo di Vigilanza e Controllo verifica periodicamente, anche attraverso dati ed informazioni forniti periodicamente dalla funzione aziendale di cui sopra, lo stato di attuazione del piano di formazione e, se del caso, può richiedere controlli specifici sull'attuazione dei piani di formazione, e sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari.

* * *

Salute e Sicurezza sul lavoro

In coerenza con i principi ed i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello 231, Mediaset Italia riconosce la rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nello svolgimento delle attività di business e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle *performances* aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica specifiche *iniziative informative e formative* sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Mediaset Italia, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL) del Gruppo Mediaset - attualmente conforme e certificato, a partire dal luglio 2020, secondo il nuovo standard UNI ISO 45001:18 (in sostituzione del British Standard OHSAS 18001:2007 - svolge una serie di attività che hanno come finalità il miglioramento delle conoscenze

di base per la comprensione delle modalità operative e dei comportamenti da assumere nei luoghi di lavoro. In particolare, l'obiettivo di tali attività è quello di rendere i lavoratori (così come intesi dal Testo Unico Sicurezza e sue successive modifiche ed integrazioni) consapevoli:

- del ruolo e della responsabilità di ciascuno sui luoghi di lavoro, ivi compresa la gestione delle situazioni di emergenza;
- del rischio di effetti indesiderati e pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente circostante derivante dalle proprie attività lavorative e comportamenti;
- delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni operative.

Nella intranet aziendale è inoltre istituita una sezione “*ad hoc*”, denominata “Sicurezza e salute” gestita dal Servizio di Prevenzione e Protezione (denominato anche funzione *Health Safety and Environment*) dove è illustrato il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL) adottato dal Gruppo Mediaset (e, quindi, dalla Società) e sono rinvenibili utili informazioni sulle norme di settore, sull'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza, sui ruoli e sulle responsabilità attribuite, sulle procedure aziendali vigenti²¹ e sulla modulistica in uso (anche in materia di appalti).

Nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli Accordi tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano ai sensi del Testo Unico Sicurezza²², sui temi della prevenzione e protezione dai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la Società organizza ed attua appositi corsi di formazione obbligatori, diversi a seconda dei fruitori (es. Responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, incaricati per la gestione delle emergenze, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti, delegati e preposti, etc.) nonché ulteriori iniziative di formazione rivolte a lavoratori che svolgono specifiche mansioni in virtù della particolare attività lavorativa esercitata (es. videoterminalisti).

È altresì disponibile nella intranet aziendale del Gruppo Mediaset un corso *on line* in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che - secondo quanto espressamente previsto dall'art. 37 del Testo Unico Sicurezza e sue successive modifiche ed integrazioni - illustra: (i) i concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali coinvolti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, organi di vigilanza di settore, controllo, assistenza; (ii) i rischi riferiti alle specifiche mansioni dei lavoratori e ai possibili danni nonché alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del singolo settore o comparto della Società.

²¹Nello specifico, oltre a procedure generali, procedure operative ed istruzioni operative, in tale sezione sono rinvenibili i seguenti documenti di contesto: (i) Manuale; (ii) Politica; (iii) Analisi del Contesto; (iv) Rischi ed opportunità.

Con riferimento all'emergenza sanitaria determinatasi a causa della pandemia da SARS-CoV-2 (COVID), per consentire a tutta la popolazione aziendale di venire a conoscenza delle iniziative assunte dalla Società e - in generale - dal Gruppo Mediaset per contenere e contrastare la diffusione del contagio all'interno degli ambienti di lavoro, nel portale dedicato alla Salute e alla Sicurezza sul Lavoro, inserito nella nuova Intranet aziendale, è presente e costantemente aggiornata una sezione *ad hoc* denominata “Emergenza CORONAVIRUS”, in cui sono presenti i protocolli di sicurezza anti-contagio e le procedure adottate, i relativi aggiornamenti nonché di tutta la normativa (DPCM, decreti legge, ordinanze, circolari ministeriali) emessa dalle Autorità competenti sin dall'insorgere della pandemia.

²²Si fa riferimento, in particolare, agli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli artt. 34 e 37 del Testo Unico Sicurezza), all'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'art. 73 comma 5 del Testo Unico Sicurezza), al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 (in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis) del Testo Unico Sicurezza) e all'Accordo del 7 luglio 2016 (sui percorsi formativi degli RSPP e degli addetti al sistema di protezione e prevenzione).

ALLEGATO A

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

(CAPO I)

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2 - Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3 - Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4 - Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono¹:
 - a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di

¹Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").

violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lettera e) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo².
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa³.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)⁴.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

²Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

³Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

⁴Comma inserito dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 - Sanzione amministrativa Pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

Art. 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

Art. 13 - Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.⁵
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15 - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

⁵Comma così modificato dall'art. 1 comma 9 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Art. 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale⁶.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20 - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21 - Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

⁶Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 22 - Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III Responsabilità amministrativa da reato⁷

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture⁸

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.⁹
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.¹⁰
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati¹¹

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote¹².

⁷Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

⁸La rubrica è stata integrata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Precedentemente la rubrica era la seguente: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico".

⁹Il presente comma è stato integrato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

¹⁰Il presente comma è stato integrato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

¹¹Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

¹²Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105¹³ si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata¹⁴

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio¹⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis¹⁶ del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale¹⁷.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote¹⁸.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

¹³Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

¹⁴Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

¹⁵Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente integrata dall'art. 5, comma 1, lett. b, n. 1, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

¹⁶Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹⁷Comma così modificato dall'art. 5, lett. b, n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

¹⁸Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)¹⁹.
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2²⁰.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento²¹

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio²²

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter - Reati societari²³

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

¹⁹Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, comma 9.

²⁰Comma inserito dalla Legge 9 gennaio 2019, n.3, comma 9.

²¹Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

²²Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

²³Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002. Successivamente modificato, da ultimo dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2365 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico²⁴

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

²⁴Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater. I - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili²⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale²⁶

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. I, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. I, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies - Abusi di mercato²⁷

1. relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²⁸

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in

²⁵Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

²⁶Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

²⁷Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

²⁸Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio²⁹

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore³⁰

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria³¹

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies - Reati ambientali³²

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

²⁹Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

³⁰Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

³¹Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

³²Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare³³

- I. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.
- I-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- I-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- I-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi I-bis e I-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia³⁴

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste nell'art. 9, comma 2, per una durata minima non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati³⁵

- I. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

³³Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

³⁴Articolo inserito dall'art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

³⁵Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari³⁶

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote³⁷.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo³⁸.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)³⁹.

Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando⁴⁰

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

³⁶Articolo introdotto dall'art. 39 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge del Decreto legge 26 ottobre n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

³⁷Comma inserito dall'art. dall'art. 5, comma 1, lett. c, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

³⁸Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

³⁹Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

⁴⁰Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Art. 26 - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

(CAPO II)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28 - Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29 - Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30 - Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33 - Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

(CAPO III)

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34 - Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36 - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37 - Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39 - Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40 - Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41 - Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43 - Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45 - Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46 - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48 - Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49 - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51 - Durata massima delle misure cautelari⁴¹

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data di notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

⁴¹L'art. 51 è stato modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, comma 9.

l-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89⁴².

Art. 54 - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57 - Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58 - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

⁴²Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 59 - Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60 - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI **Procedimenti speciali**

Art. 62 - Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64 - Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69 - Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72 - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73 - Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74 - Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie⁴³

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

⁴³Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 78 - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative⁴⁴

Art. 81 - Certificati dell'anagrafe⁴⁵

Art. 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati⁴⁶

(CAPO IV)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83 - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

⁴⁴Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁴⁵Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

⁴⁶Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85 - Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale]⁴⁷;
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁴⁷Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

ALLEGATO B

I reati presupposto

I) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

Art. 314 c.p. - Peculato¹

1. *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.²*
2. *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

Il delitto si configura qualora un Pubblico Ufficiale si appropri di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui di cui sia venuto in possesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui³

1. *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.⁴*

Il delitto si configura qualora un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, mediante profitto dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Sanzioni pecuniarie⁵: da 25.800 a € 309.800

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta.

¹Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²Per il primo comma si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

³Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵Si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

1. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.⁶ La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.⁷*
2. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.⁸

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);⁹
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);¹⁰

⁶Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lettera l della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019).

⁷Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (in vigore dal 30 luglio 2020).

⁸Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo, come da ultimo sostituito dall'art. 1 comma 75 lett. d) l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

⁹Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁰Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.¹¹

Artt. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.¹²

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.¹³

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto contrario ai doveri del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) sono da prevedersi nel caso in cui il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);¹⁴
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);¹⁵
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.¹⁶

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

¹¹Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹²Le parole «da uno a sei anni» sono state sostituite dalle parole «da tre a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. n) Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹³Le parole «da sei a dieci anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. f) Legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁴Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 19 gennaio 2019 n. 3.

¹⁵Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁶Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);¹⁷
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);¹⁸
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.¹⁹

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

1. *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*²⁰
2. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni*²¹; *se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*²²

Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Il delitto si configura nel caso in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 (corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Per il primo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);²³
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);²⁴
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.²⁵

Per il secondo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

¹⁷Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁸Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

¹⁹Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁰Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 1 Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²¹Le parole «da sei a quattordici anni» sono state sostituite alle parole «da cinque a dodici anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 2 Legge 27 maggio 2015 n. 69.

²²Le parole «da otto a venti anni» sono state sostituite alle parole «da sei a venti anni» dall'art. 1 comma 1 lett. g) n. 2 Legge 27 maggio 2015 n. 69.

²³Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁴Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁵Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3. Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Sanzioni interdittive:

- da anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);²⁶
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);²⁷
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.²⁸

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità²⁹

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*³⁰
2. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*³¹

L'art. 319-quater c.p., rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità", è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che "abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "dà o promette denaro o altra utilità", e con la reclusione fino a quattro anni se tale fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, con danno o profitto superiori a 100.000 Euro.

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);³²
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);³³

²⁶Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁷Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁸Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

²⁹Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

³⁰Le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi» sono state sostituite alle parole «da tre a otto anni» dall'art. 1 comma 1 lett. h) Legge. 27 maggio 2015 n. 69.

³¹L'art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dopo le parole «tre anni» ha aggiunto le seguenti «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

³²Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³³Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.³⁴

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

1. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
2. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Il delitto si configura nel caso in cui una persona incaricata di pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio o contrario ai doveri del suo ufficio, ovvero per ritardare un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetti la promessa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 c.p.)

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

In riferimento all'art. 318 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

In riferimento all'art. 319 e 319 ter comma 1 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);³⁵
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);³⁶
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.³⁷

In riferimento all'art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

³⁴Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³⁵Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³⁶Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 l. Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³⁷Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);³⁸
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);³⁹
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.⁴⁰

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

1. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*
2. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.*
3. *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
4. *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.*

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Secondo e quarto comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);⁴¹
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);⁴²

³⁸Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³⁹Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴⁰Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴¹Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴²Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 2 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.⁴³

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri⁴⁴

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 - 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;⁴⁵
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;⁴⁶
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;⁴⁷
2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 - 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.⁴⁸
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgano anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per

⁴³Secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 bis D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 introdotto dall'art. 1 comma 9 lett. b) n. 3 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴⁴Rubrica così modificata, da ultimo, dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 1 Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴⁵Periodo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 2 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴⁶Periodo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 2 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁴⁷Periodo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

⁴⁸Le parole: «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 3 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; i giudici, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri ed gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.)

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio⁴⁹

- 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
- 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.⁵⁰*

Il delitto si configura qualora il Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite⁵¹

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
- 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*
- 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

⁴⁹Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. b), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁰Si applica la sanzione fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

⁵¹Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 1 comma 9 lett. b) Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture⁵²

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
2. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il delitto si configura nel caso si commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato o altro ente pubblico, con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero qualora non si adempia agli obblighi dall'art. 355 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la Sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 - 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea⁵³ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione europea.

Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad un altro ente pubblico o all'Unione europea (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

⁵²Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. a), n. 2, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵³L'art. 1, comma 1, lett. e), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.⁵⁴

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa menzionata all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

- 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*
- 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
- 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁵⁵*
- 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma⁵⁶ o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.⁵⁷*

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

⁵⁴Le parole «da due a sette anni» sono state sostituite alle parole «da uno a sei anni» dall'art. 30 comma 1 Legge 10 ottobre 2017, n. 161. Successivamente, ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».

⁵⁵Comma inserito dall'art. 9 comma 1 lett. a) D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche in Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

⁵⁶Comma così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

⁵⁷Le parole «o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono state inserite dall'art. 9 comma 1 D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante *“Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”*⁵⁸

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.⁵⁹
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Il delitto si configura qualora, ove il fatto non integri il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 c.p.), attraverso l'esposizione di dati o di notizie false, si consegua indebitamente, per sé o altri, contributi ovvero altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

⁵⁸Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. a), n. 3, D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁹Comma sostituito dall'art. 73 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142, modificato dall'art. 10 della L. 29 settembre 2000, n. 300, dall'art. 18 della L. 7 luglio 2009, n. 88, dall'art. 29 della L. 4 giugno 2010, n. 96 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. La nuova formulazione del comma 1 prevede che, in caso di commissione del reato, si applichi la reclusione da sei mesi a quattro anni qualora «il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

2) REATI SOCIETARI

Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01

L'originaria formulazione di questa norma conteneva nell'*incipit* una precisazione circa i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente non del tutto coincidente con quanto disposto nella c.d. parte generale del d.lgs. 231/2001. Ciò aveva posto il dubbio circa l'operatività - con riferimento ai reati societari - dell'esimente dei modelli organizzativi di cui agli artt. 5 e 6 del decreto. Intervenendo sulla questione, la Corte di Cassazione aveva chiarito che *"i criteri di imputazione oggettiva previsti in generale dall'art. 5, comma 1, d.lg. n. 231 del 2001 trovano applicazione anche con riferimento ai reati societari elencati nel successivo art. 25-ter del decreto"* (Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265).

Il principio è stato recepito dal legislatore che, con la Legge 69/2015 ha eliminato dall'art. 25-ter il ricordato preambolo, riportando anche formalmente la struttura di questa norma in linea con l'impianto generale del d.lgs. 231/2001.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
2. *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

L'illecito si concretizza nell'esposizione, da parte di amministratori, di direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I fatti materiali falsi od omessi devono essere quindi rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni inter-organiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario pubblico e privato.

La norma è stata così sostituita dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio).

Da raffronto sinottico con il testo previgente risulta come il legislatore del 2015 abbia espunto - in riferimento all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero - l'inciso *"ancorché oggetto di valutazione"*. Tale eliminazione ha suscitato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito alla conservazione o meno della rilevanza penale del c.d. falso valutativo a seguito della modifica legislativa. In particolare, si sono subito contrapposte le posizioni di chi sosteneva che l'espunzione dal testo della norma del predetto inciso fosse indicativa di una chiara volontà legislativa di determinare un effetto parzialmente abrogativo proprio con riferimento ai falsi valutativi e chi, al contrario, riteneva la modifica sostanzialmente ininfluente sul punto, rappresentando l'inciso non altro che una mera descrizione *ad abundantiam* della condotta di reato. La questione, stante l'inconciliabile contrasto sviluppatosi in particolare in seno alla V sezione della Corte di Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali

- con la sentenza n. 22474 del 2016 - si sono pronunciate a favore del mantenimento della rilevanza penale del falso valutativo anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2015, precisando che *"sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a €619.600

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

1. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
2. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

La norma è stata inserita dall'art. 10, 1° co., L. 27.05.2015, n. 69 e prevede una mitigazione sanzionatoria per i fatti di lieve entità.

Per completezza, si segnala che il successivo art. 2621-ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità) prevede invece una vera e propria esenzione di pena per i fatti di particolare tenuità (come definiti dall'art. 31-bis c.p.), precisando che ai fini di tale valutazione il giudice deve considerare in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Sanzione pecuniaria: da € 25.800 a € 309.800

Art. 2622 c.c.- False comunicazioni sociali delle società quotate

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*
2. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*
 - 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 929.400

La norma, che si differenzia dall'art. 2621 c.c. essenzialmente per la tipologia societaria cui applicarsi, è stata così sostituita dall'art. 11, 1° co., Legge 27.05.2015, n. 69.

L'illecito si concretizza nell'esposizione, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per la questione relativa all'eliminazione nella nuova formulazione del testo della norma dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*" e, dunque, della rilevanza penale del c.d. falso valutativo si rimanda al commento *sub art.* 2621 c.c.

Rispetto alla previgente formulazione è poi venuto meno il riferimento al danno per la società, posto che il reato è stato strutturato come un illecito di mera condotta, sempre perseguibile d'ufficio.

[Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto - abrogato nel 2005 e sostituito da:]

Art. 173-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'illecito si concretizza quando, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si espongono false informazioni o si occultano dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

La norma - originariamente contenuta nel codice civile - è stata collocata all'interno del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria a seguito della riforma di cui alla l. 28 dicembre 2005, n. 262. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-ter D.lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l'art. 2623 c.c.) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis T.U.F.) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25-ter sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2623 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 24 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Sanzioni pecuniarie: da €103.200 a 1.022.340 € (con riferimento all'ormai abrogato art. 2623 co.2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 24 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Art. 2624 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - abrogato nel 2010, cfr. ora sostituito da:]

Art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare

i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. *Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
3. *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
4. *Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*
5. *La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*⁶⁰

Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'art. 2624 c.c. è stata dapprima 'trasferita' nell'art. 174 bis d.lgs. n. 58 del 1998 e, da ultimo, nell'art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010. A tali modifiche, però, non è corrisposto un adeguamento dell'art. 25-ter d.lgs. 231/200, che continua a richiamare l'ormai abrogato art. 2624 c.c. In ragione di tale difetto di coordinamento, chiamate a decidere in merito alla possibilità di continuare comunque a ricomprendere il delitto in parola nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che *"va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis d.lgs. n. 58 del 1998, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione"* (sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Sanzioni pecuniarie: € 103.200 a € 1.022.340 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co. 2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 2 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2625 c.c., secondo comma - Impedito controllo

1. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.*⁶¹
2. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.*
3. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il delitto si esplica nell'impedimento o nell'ostacolo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

⁶⁰L'articolo è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha introdotto il riferimento all'«ente sottoposto a regime intermedio».

⁶¹Comma modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro».

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Il delitto si verifica nell'ipotesi, da parte degli amministratori, di restituzione, anche simulatamente, dei conferimenti dei soci ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.*
- 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

La contravvenzione, poste a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve, si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nel caso in cui siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti sia nel caso in cui le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Il delitto si configura con l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, da parte degli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il delitto, procedibile a querela della persona offesa, si realizza nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.⁶²

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF violi gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. (es. non comunichi correttamente i propri interessi in una determinata operazione della società e - se amministratore delegato - non si astenga dal compiere l'operazione).

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno⁶³.

Il delitto, procedibile d'ufficio, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti procedano, anche in parte, alla formazione o all'aumento del capitale sociale tramite attribuzione di azioni e quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, alla sottoscrizione reciproca di azioni/quote, alla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e di crediti ovvero del patrimonio aziendale in caso di trasformazione della società.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- 1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. Il delitto si configura nel caso in cui i liquidatori della società procedano alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

⁶²Articolo aggiunto dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

⁶³Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 111-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aggiunto dall'art. 9, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato articolo 111-quinquies era il seguente: «2632. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.»

Art. 2635 terzo comma c.c. - Corruzione tra privati

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- [5. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*].⁶⁴
6. *Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*⁶⁵

La fattispecie di "corruzione tra privati" è stata introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il precedente testo dell'art. 2635 c.c. ("*infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*") ed è stata modificata dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*". La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra essi, di fatto, tutti i lavoratori di una determinata realtà organizzativa (e dunque non solo coloro che esercitano funzioni di direzione e controllo, ma anche i semplici dipendenti).

La novella ha rappresentato anche l'occasione per includere la corruzione privata tra i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'impresa (cfr. nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001), ovviamente nel caso in cui il dirigente/dipendente abbia svolto attività corruttiva tra privati in danno di un'altra impresa.

In altri termini: ricorrendo gli ulteriori presupposti di legge, potrà essere sanzionata la società nel cui interesse (o a cui vantaggio) taluno ha corrisposto/sollecitato/promesso/offerto denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2. Il D. Lgs. 58/2017 ha anche inasprito le sanzioni pecuniarie applicabili a tale fattispecie nonché introdotto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01.

Nessuna conseguenza, sul piano del D. Lgs. 231, colpisce invece la società al cui interno opera il soggetto corrotto, posto che essa - per definizione normativa - subisce dalla condotta corruttiva un nocumento, che esclude (già sul piano logico) la possibilità di muovere alcun rimprovero all'impresa in danno della quale egli ha agito.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

⁶⁴Il comma V dell'art. 2635 c.c. è stato abrogato dall'art. 1 comma 5 lett. a) della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶⁵Articolo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*".

Art. 2635-bis primo comma c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*
- [3. *Si procede a querela della persona offesa*]⁶⁶

L'articolo è stato introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ed è stato inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 sino a 24 mesi

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

*La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.*⁶⁷

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto si verifica nell'ipotesi in cui siano diffuse notizie false (da parte di qualunque soggetto) ovvero siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il reato

⁶⁶Il comma III dell'art. 2635 bis c.c. è stato abrogato dall'art. 1 comma 5 lett. b) della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶⁷Articolo introdotto dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 sopra citato.

si configura come una fattispecie a pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2638, primo e secondo comma c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
- 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

Tale delitto si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Si tratta di fattispecie delittuose per modalità di condotta e momento offensivo: la prima è centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda è centrata sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta attiva e omissiva.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200

3) FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25 bis del D. Lgs. 231/01

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.⁶⁸
3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.⁶⁹

Il delitto si configura nel caso di:

- a) contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori,
- b) alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore,
- c) introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate,
- d) acquisto o ricevimento da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

La stessa pena oggi si applica anche a colui che, pur legalmente autorizzato alla produzione di monete ne fabbrichi indebitamente quantitativi in eccesso con abuso di strumenti o materiali nella sua disponibilità.

Il comma 3, recentemente introdotto, prevede una diminuzione di pena quando la moneta illecitamente fabbricata non abbia ancora corso legale, ma sia già stabilito il termine iniziale dal quale lo acquisterà.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto si configura nel caso di alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete così alterate, di introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa in circolazione, anche attraverso acquisto o ricevimento da terzi.

⁶⁸Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

⁶⁹Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Il delitto si configura nel caso di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto o detenzione ovvero spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, nei casi non previsti ai precedenti due articoli.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 826.133,33 (in relazione all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 12.900 a € 516.333,33 (in relazione all'art. 454 c.p.)

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il delitto si configura nel caso di spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*
- 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Il delitto si configura nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto, detenzione, e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 826.133,33 (in relazione all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 550.755,55 (in relazione all'art. 455 c.p. con riferimento all'art. 453 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 8.600 a € 344.222,22 (in relazione all'art. 455 c.p. con riferimento all'art. 454 c.p.)

Sanzioni pecuniarie: da € 17.200 a € 206.533,33 (in relazione all'art. 457 e art. 464 co. 2 c.p.)

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Il delitto si configura nel caso di contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo ovvero di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

- 1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.⁷⁰*
- 2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

Il delitto si configura nel caso di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

- 1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*
- 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il delitto si configura in caso di uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Sanzioni pecuniarie: primo comma da € 25.800 a € 464.700.

Sanzioni pecuniarie: secondo comma da € 25.800 a € 309.800

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

- 1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a euro 25.000.*
- 2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
- 3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. La fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di un'imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

⁷⁰Le parole «e dati» sono state inserite e la parola «esclusivamente» che seguiva la parola «destinati» è stata soppressa dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

1. *Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
2. *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
3. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e, nell'ottica di tutela della fede pubblica, ne rappresenta il naturale sviluppo. La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata da due fasi: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (fattispecie più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (fattispecie meno grave di cui all'art. 474 c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

4) ABUSI DI MERCATO

Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01

Art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF" o "Testo Unico Finanza") - Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate⁷¹ in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014⁷²;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un

⁷² Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ha abrogato l'art. 181, contenente la definizione di "informazione privilegiata". Tale nozione è ora definita nella nuova lettera b-ter) dell'art. 180, che fa peraltro rinvio ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 7 del Regolamento UE 596/2014, che così dispone:

"1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati".

⁷¹ Le parole «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014» sono state introdotte dall'art. 4 comma 7 lettera a) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni,⁷³ la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia). La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde - nei casi di cui alle lettere b) e c) - sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità). Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") - Manipolazione del mercato

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*
- 1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.⁷⁴*
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), (numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.⁷⁵*
- 2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:*
 - a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
 - b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
 - c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).⁷⁶*

⁷³Le parole «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni» sono state introdotte dall'art. 4 comma 7 lettera b) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁷⁴Comma introdotto dall'art. 4 comma b lett. a) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁷⁵Le parole «(numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni» sono state introdotte dall'art. 4 comma 8 lett. b) d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁷⁶Il comma 2 ter è stato introdotto dall'art. 4 comma 8 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

La fattispecie ipotizza un reato comune (può essere commesso da “chiunque”) la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere. È ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Art. 187-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico Finanza”) - Abuso e comunicazione di informazioni privilegiate⁷⁷

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.*⁷⁸
2. *comma abrogato.*⁷⁹
3. *comma abrogato.*⁸⁰
4. *comma abrogato.*⁸¹
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*⁸²
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

Si tratta di un illecito amministrativo che, per espressa previsione di legge, concorre con quello penale, di cui specifica alcune delle possibili modalità di azione, riproponendo per il resto quasi alla lettera gli elementi tipici. La principale differenza sta nel fatto che la fattispecie amministrativa colpisce anche il c.d. *insider* secondario, ovvero colui che, essendo venuto in possesso (per ragioni diverse da quelle previste dai commi 1 e 2) di informazioni privilegiate, commette taluno dei fatti indicanti nella norma. (1)

Sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto agente: da € 20.000 a € 3.000.000 (aumentabili fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito)

Sanzioni pecuniarie per l'ente: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Art. 187-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico Finanza”) - Manipolazione del mercato

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*⁸³
2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*⁸⁴
3. *comma abrogato.*⁸⁵
4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*⁸⁶
- 5.-6.-7. *comma abrogato.*⁸⁷

⁷⁷La rubrica è stata modificata dall'art. 4 comma 9 lett. a) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁷⁸Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 9 lett. b) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁷⁹Il comma II è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁸⁰Il comma III è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁸¹Il comma IV è stato abrogato dall'art. 4 comma 9 lett. c) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁸²Comma così modificato dall'art. 4 comma 9 lett. d) D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

⁸³Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 10 lett. a) D. Lgs. 10/2018 citato.

⁸⁴Il comma I è stato così modificato dall'art. 4 comma 10 lett. a) D. Lgs. 10/2018.

⁸⁵Il comma III è stato abrogato dall'art. 4 comma 10 lett. b) D. Lgs. 10/2018.

⁸⁶Comma così costituito dall'art. 4 comma 10 lett. c) D. Lgs. 10/2018.

⁸⁷I commi V, VI, e VII sono stati abrogati dall'art. 4 comma 10 lett. d) D. Lgs. 10/2018.

Si tratta di un illecito amministrativo che, per espressa previsione di legge, può concorrere con quello penale, di cui meglio specifica ed espressamente descrive alcune possibili modalità di commissione.

Sanzioni amministrative pecuniarie: da € 20.000 a € 5.000.000 per il soggetto agente (aumentabili fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito)

Sanzioni pecuniarie per l'ente: da € 103.200 a € 1.549.000 (aumentabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto, laddove questo sia di rilevante entità)

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF comportano una responsabilità amministrativa dell'Ente in forza del disposto dell'art. 187-quinquies TUF (Responsabilità dell'Ente), secondo cui

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.”⁸⁸

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
- 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
- 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

Qualora una medesima condotta sia punita a titolo sia di illecito penale che di illecito amministrativo - stante la tendenziale omogeneità e sovrapponibilità delle fattispecie di cui agli artt. 184 e 187-bis TUF e quelle di cui agli artt. 185 e 187-ter TUF - si avrà un cumulo tra le sanzioni previste all'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 e quelle previste dal combinato degli artt. 187-bis e 187-ter con l'art. 187-quinquies TUF.

Proprio la legittimità di siffatta concorrenza tra sanzioni penali e amministrative (che, al di là delle diverse etichette, determina una sostanziale duplicazione afflittiva) è attualmente al centro di un vivace dibattito, anche a livello sovranazionale.

⁸⁸Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 4 comma 13 D. Lgs. 107/2018.

5) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25 quater del D. Lgs. 231/01

L'art. 25 quater del D. Lgs. 231/01 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Tali reati prevedono la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 1.084.300 se il delitto presupposto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni; se, invece, il delitto presupposto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

È, inoltre prevista, in caso di condanna, l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi). Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei suddetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

1. *Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
2. *Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*
3. *Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.*

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale⁸⁹ o di eversione dell'ordine democratico

1. *Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*
2. *Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
3. *Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*
4. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*
3. *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

⁸⁹Le parole «anche internazionale» sono state introdotte dall'art. 1 comma 1 del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 conv. con modif. dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438.

Art. 270-quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.⁹⁰

Art. 270-quater. l - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.⁹¹
2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.⁹²

270-quinquies. l. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. l, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

270-quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

⁹⁰Comma aggiunto dall'art. l comma 1 del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43.

⁹¹Le parole da «nonché della persona» a «all'articolo 270-sexies» sono state aggiunte dall'art. l comma 3 lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 citato; la parola «univocamente» è stata inserita in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

⁹²Comma aggiunto dall'art. l comma 3 lett. b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 citato. Le parole «chi addestra o istruisce» sono state inserite in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare⁹³

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
 - 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
 - 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
 - 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
 - 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

⁹³Articolo inserito dall'art. 4 comma 1 lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter c.p. - Sequestro di persona a scopo di coazione⁹⁴

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.⁹⁵
2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
2. Per i promotori la pena è aumentata.
3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

⁹⁴Articolo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁹⁵Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, con. con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*
2. *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.*
3. *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*
4. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.⁹⁶*

⁹⁶Le parole «La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono state inserite dall'art. I comma 1 lett. a) d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

6) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art. 25 quater. I del D.lgs. 231/01

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*
2. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*
3. *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*
4. *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*
 - 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
 - 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.084.300

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (nel caso si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento).

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

7) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1. *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni*⁹⁷.
2. *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona*⁹⁸.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

1. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*
 - 1) *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
 - 2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200. Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Sanzioni interdittive: se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

1. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*
 - 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
 - 2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

⁹⁷Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni».

⁹⁸Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*
4. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

Il comma 7° dell'art. 600-ter, introdotto dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172, ha introdotto un'espressa definizione di "materiale pornografico", chiarendo che *"Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"*.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

1. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*
2. *La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*
2. *Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

L'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. *"pedopornografia virtuale"*, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater. 1, c.p.).

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

1. *È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*
2. *Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.⁹⁹*
3. *La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*
4. *Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.¹⁰⁰*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 601-bis c.p. - Traffico di organi prelevati da persona vivente (questo reato non è indicato in via autonoma tra i reati presupposto dall'art. 25-quinquies; è prevista invece una responsabilità amministrativa dell'ente solo nell'ipotesi in cui, ex art. 416 comma VI c.p. (richiamato dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001), l'associazione per delinquere è diretta a commettere il delitto di cui all'art. 601 bis; perciò si suggerisce di eliminare l'art. 601 bis c.p. da questa sezione del documento, non avendo rilevanza autonoma quale reato presupposto).

⁹⁹Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 24 del 2014 era il seguente: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 108 del 2010 era il seguente: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.»

¹⁰⁰I commi 3 e 4 sono stati introdotti dall'art. 2 comma 1 lett. f) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001)

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*
 - 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
 - 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*
2. *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*
3. *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*
 - 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
 - 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
4. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
 - 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29.10.2016, n. 199 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*) ed inserito - dalla medesima legge - all'interno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 (come appunto modificato dall'art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199).

La fattispecie punisce - a titolo di delitto - le condotte di chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero la assume, la impiega o la utilizza sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. È prevista un'aggravante nel caso in cui le descritte condotte siano caratterizzate da violenza e minaccia. Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche il reclutamento di lavoratori in numero superiore a tre, il reclutamento di minori in età non lavorativa e l'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001)

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.084.300

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001.

L'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, è stato ulteriormente integrato ad opera dell'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Nello stesso, infatti, è stata prevista l'applicazione del D. Lgs. 231/01 anche nel caso in cui sia commesso l'illecito di adescamento di minorenni.

Secondo quanto disposto dalla Circolare espositiva del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014, a partire dal 6 aprile 2014 per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

8) REATI TRANSNAZIONALI

Legge 16 marzo 2006 n. 146

Art. 3 L. n. 146/2006 - Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91¹⁰¹ si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il delitto si configura quando sussiste un minimo di organizzazione a carattere stabile, che risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi sia una distribuzione gerarchica di funzione. L'interesse tutelato è l'ordine pubblico/messa in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di professioni criminose.

Sanzioni pecuniarie commi 1-2-3-4-5-7: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni pecuniarie comma 6: € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive (per i delitti previsti da tutti i commi): da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni¹⁰².*

¹⁰¹Le parole «601-bis» e le parole «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91» sono state inserite dall'art. 2 comma 1 l. 11 dicembre 2016, n. 236.

¹⁰²Le parole «da dieci a quindici anni» sono state sostituite alle parole «da sette a dodici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. 27 maggio 2015, n. 69.

2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*¹⁰³
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*¹⁰⁴
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

¹⁰³Le parole «da dodici a diciotto anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quattordici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁰⁴Le parole «da dodici a venti anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quindici anni» e le parole «da quindici a ventisei anni» sono state sostituite alle parole «da dodici a ventiquattro anni» dall'art. 5 comma 1 lett. c) l. 27 maggio 2015, n. 69.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalla lettera d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 mesi a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 1111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata, la pena nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.¹⁰⁵
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

L'articolo in esame delinea le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all'individuazione della figura di colui che dirige l'associazione, alla previsione di una associazione "attenuata", rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all'individuazione di una nuova circostanza aggravante quando l'attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuzione del ravvedimento operoso.

¹⁰⁵Comma introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) *sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 1.5493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.549.00

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

9) REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.¹⁰⁶*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'omicidio colposo, in generale, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. La colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia nell'ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori in violazione dell'art. 2087 c.c.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, da € 64.400 a € 774.500.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 590, comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
4. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.¹⁰⁷*
5. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
6. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

¹⁰⁶Il presente comma è stato introdotto dall'art. 12 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

¹⁰⁷Il presente comma è stato introdotto dall'art. 12 comma 3 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si configurano:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sanzioni pecuniarie: delitto ex art. 590 comma 3 commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi

10) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

Art. 648 c.p. - Ricettazione

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*
- 2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*
- 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente, ad esso sia stato commesso un altro reato (c.d. "reato presupposto") al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*
- 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
- 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
- 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

È prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell'esercizio di un'attività professionale. Viceversa, la pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il termine "impiego" ha un'ampia portata e ricomprende ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'utile percepito.

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 648-ter. l c.p. - Autoriciclaggio

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le alte utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 1.239.200. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria prevista è compresa tra € 103.200 e € 1.549.000.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

L'articolo è stato introdotto dalla **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, pubblicata nella GURI n. 292 del 17 dicembre 2014. La norma, in particolare, definisce due diverse fattispecie di autoriciclaggio: (i) la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5.000 a 25.000 euro, punisce chiunque nella commissione o nel concorso in un delitto non colposo - per il quale sia prevista una reclusione pari o superiore a 5 anni - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (nuovo art. 648-ter c.p.); (ii) la seconda, punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con una multa da 2.500 a 12.500 euro, è correlata alla commissione di delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore a 5 anni.

È poi prevista una causa speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria. Si prevede, infine, la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato.

II) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Art. 24 bis del D.Lgs. 231/01

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 464.700

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*
3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*
4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*
 - 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
 - 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.¹⁰⁸*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹⁰⁹*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

¹⁰⁸Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. m) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

¹⁰⁹Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. n) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹¹⁰*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

1. *Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.¹¹¹*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.¹¹²

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma

¹¹⁰Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

¹¹¹Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. p) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

¹¹²Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 3 l. 23 dicembre 1993, n. 547, e poi modificato dall'art. 3 comma 1 l. 18 marzo 2008, n. 48, era il seguente: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato, introdotto dall'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (conv. in L. 18 novembre 2019, n. 133 ed entrato in vigore dal 17 luglio 2020), intende offrire tutela penale ad alcune delle disposizioni sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per come definito e disciplinato dalla predetta legge istitutiva.

In primo luogo, la fattispecie sanziona la comunicazione mendace o tardiva dai dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici da cui dipende una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento (o improprio utilizzato) possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Analoga sanzione colpisce chiunque comunica dati non rispondenti al vero (o mette di comunicare informazioni rilevanti) nell'ambito delle attività ispettive svolte dalle autorità (Presidenza del Consiglio e Ministero per lo Sviluppo Economico) cui è demandata la verifica della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica. In entrambi i casi, la condotta assume penale rilevanza se assistita dal dolo specifico di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di predisposizione, aggiornamento e verifica del citato elenco. In ultimo, si segnala che l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica è rimessa ai decreti ministeriali attuativi.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

12) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25 bis I del D.Lgs. 231/01

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

L'art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

- 1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.*
- 2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un'organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, le pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.*

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocumento all'industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l'ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi



Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

- 1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*
- 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.*

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla sicurezza e alla trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a € 1.032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica economica, posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività d'impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l'attività prodromica di messa in commercio.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 774.500

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di "falso ideologico", cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- 1. Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

La condotta punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il delitto prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a 20.000 Euro. La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter secondo comma e 517 bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e fino a 20.000 Euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

13) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01

Art. 171, comma 1 lett. a-bis) Legge 633/41

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171, comma 3 Legge 633/41

3. La pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

I reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171-bis Legge 633/41

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra al pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171-ter Legge 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti o adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzioni di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171-septies Legge 633/41

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

I produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 171-octies Legge 633/41

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma si applica a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

14) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.¹¹³
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

- (i) l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
- (ii) l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
- (iii) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell'integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l'associazione si prefigge, ma è sufficiente l'accordo formatosi per l'attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all'interno dell'ente (anche nell'ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all'associazione) sia all'esterno dello stesso.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200. Per l'ipotesi prevista al sesto comma: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.¹¹⁴
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.¹¹⁵

¹¹³Le parole «601-bis» e le parole «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91» sono state inserite dall'art. 2 comma 1 l. 11 dicembre 2016, n. 236.

¹¹⁴Le parole «da dieci a quindici anni» sono state sostituite alle parole «da sette a dodici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. a) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹¹⁵Le parole «da dodici a diciotto anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quattordici anni» dall'art. 5 comma 1 lett. b) l. 27 maggio 2015, n. 69.

3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.¹¹⁶*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001)

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso¹¹⁷

1. *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.¹¹⁸*
2. *La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene*

¹¹⁶Le parole «da dodici a venti anni» sono state sostituite alle parole «da nove a quindici anni» e le parole «da quindici a ventisei anni» sono state sostituite alle parole «da dodici a ventiquattro anni» dall'art. 5 comma 1 lett. c) l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹¹⁷Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla legge n. 62/2014, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

¹¹⁸Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dodici anni» dall'art. 1 comma 5 l. 23 giugno 2017, n. 103.

previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.¹¹⁹
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

¹¹⁹Il presente comma è stato introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi (se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del suddetto reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs 231/2001)

L'introduzione dell'art. 24-ter D. Lgs. 231/01 parrebbe comportare, di fatto, l'ampliamento della responsabilità dell'ente a qualsiasi tipologia di reato, qualora attuato in forma associativa.

Il tema è particolarmente delicato per almeno due ordini di considerazioni: da un lato, vi è infatti la difficoltà di mappare le attività potenzialmente esposte al rischio “reato associativo”, senza preliminarmente avere individuato i possibili reati-fine (molti dei quali, peraltro, non sono compresi nell'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001).

Dall'altro lato, vi è poi il rischio, per così dire, “fisiologico” rappresentato dalla stessa organizzazione aziendale. Infatti, quanto più un'impresa è strutturata ed organizzata, con una rigida articolazione dei compiti e delle responsabilità, tanto più essa può essere teoricamente esposta al rischio che l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione di un illecito venga *automaticamente* qualificato in termini di associazione a delinquere (in quanto, ai sensi dell'art. 416 c.p., infatti, per aversi “associazione” è sufficiente la presenza di tre persone organizzate).

15) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta di denaro o di altra utilità; promessa di denaro o di altra utilità.

Infine, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500

16) REATI AMBIENTALI

Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22.05.2015, n. 68.

Il reato è di evento, a forma libera e di danno. Viene punito chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sanzione pecuniaria: da € 64.500 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

L'articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22.05.2015, n. 68.

Il reato è di evento, a forma libera. La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzione pecuniaria: da € 103.200 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

La norma è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, L. 27.05.2015, n. 68.

La disposizione estende la punibilità per i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale alle ipotesi colpose, prevedendo una conseguente diminuzione della pena, che risulta ulteriormente diminuita nel caso in cui dalla commissione dei predetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Sanzione pecuniaria: da € 51.600 a € 774.500

Art. 452-octies - Circostanze aggravanti

- 1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
- 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*
- 3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

L'articolo è stato inserito dall'art. I, comma I, L. 22.05.2015, n. 68.

La norma introduce nuove circostanze aggravanti in relazione ai delitti di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.

Sanzione pecuniaria: da € 77.400 a € 1.549.000

Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
- 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

La norma è stata introdotta con l'art. I, comma I, L. 27.05.2015, n. 68.

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. È previsto un aumento della pena nel caso in cui dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è anche aumentata se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Sanzione pecuniaria: da € 64.500 a € 929.400

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.250

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».

L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con*

l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
- 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
- 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 da € 38.700 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da € 51.600 a € 464.700

Sanzioni interdittive: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 da tre mesi a sei mesi

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività gestione rifiuti non autorizzata

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera a) e 6, primo periodo, da € 25.800 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione dei commi 1 lettera b), 3, primo periodo, e 5 da € 38.700 a € 387.250;

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 3, secondo periodo, da € 51.600 a € 464.700

N.B. Le indicate sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dal comma 4.

Sanzioni interdittive: violazione del comma 3, secondo periodo, da tre mesi a sei mesi

Art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.¹²⁰
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

¹²⁰Le parole «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono state inserite dall'art. 1 comma 2 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 1, da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: violazione del comma 2, da € 38.700 a € 387.250

Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Sanzioni pecuniarie: violazione secondo periodo, da € 38.700 a € 387.250

Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250

[Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 77.400 a € 774.500

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 103.200 a € 1.239.200

Sanzioni interdittive: violazione commi 1 e 2, da tre mesi a sei mesi

Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.]

Il presente articolo 260 D. Lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 7 comma 1, lett. q) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

La medesima norma è stata "ricollocata" all'interno del codice penale, in specie nel neo-introdotto art. 452 quaterdecies, a seguito della riforma di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l'art. 260 D. Lgs. 152/2006) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti giurisprudenziali - e di un auspicabile intervento normativo di coordinamento - pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (ora previsto dall'art. 452 quaterdecies c.p.) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative.

Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso

di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni pecuniarie: commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo da € 38.700 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: comma 8 secondo periodo da € 51.600 a € 464.700

Art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.¹²¹
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.¹²²
- 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa

¹²¹Le parole «da 1000 euro a 10.000 euro» sono state sostituite alle parole «da 258 euro a 1.032 euro», e le parole «da 300 euro a 1.000 euro» sono state sostituite alle parole «pari a 1.000 euro» dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183; le parole «o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e «ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato.

¹²²Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».

pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.¹²³

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).¹²⁴
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: comma 5, da € 25.800 a € 387.250

Art. 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila¹²⁵ chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

¹²³Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato.

¹²⁴Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) d.lgs. 15 novembre 2017 n. 183 sopra citato. Il testo dell'articolo era il seguente: «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro».

¹²⁵Le parole «da sei mesi a due anni» sono state sostituite alle parole «da tre mesi ad un anno» e le parole «da euro quindicimila a euro centocinquantomila» sono state sostituite alle parole «da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.¹²⁶
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.¹²⁷

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 38.700 a € 387.250

Art. 2 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno,¹²⁸ chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.¹²⁹

¹²⁶Le parole «da uno a tre anni» sono state sostituite alle parole «da tre mesi a due anni», le parole «da euro trentamila a euro trecentomila» sono state sostituite alle parole «da lire venti milioni a lire duecento milioni» e le parole «ad un massimo di due anni» sono state sostituite alle parole «ad un massimo di diciotto mesi» dall'art. 2 comma 1 lett. b) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹²⁷Le parole «da euro seimila a euro trentamila» sono state sostituite alle parole «da lire tre milioni a lire diciotto milioni» dall'art. 2 comma 1 lett. c) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹²⁸Le parole «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono state sostituite alle parole «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» dall'art. 2 comma 2 lett. a) l. 22 maggio 2015, n. 68.

¹²⁹Le parole «da sei mesi a diciotto mesi» sono state sostituite alle parole «da tre mesi a un anno», le parole «da euro ventimila a euro duecentomila» sono state sostituite alle parole «da lire due milioni a lire duecento milioni» e le parole «da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi» sono sostituite alle parole «da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi» dall'art. 2 comma 2 lett. b) l. 22 maggio 2015, n. 68.

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: commi 1 e 2, da € 25.800 a € 387.250

Art. 6 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.¹³⁰

[omissis]

Sanzioni pecuniarie: comma 4, da € 25.800 a € 387.250

Art. 3-bis comma 1 - Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Si riporta integralmente, per agevolare la comprensione del precetto, il richiamato.

Capo III, Titolo VII, Libro II Codice Penale

Art. 476

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

¹³⁰Le parole «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono state sostituite alle parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni» dall'art. 2, comma 4, lettera a) l. 22 maggio 2015 n. 68.

Art. 478

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.
2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482

Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484

Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 485
[Falsità in scrittura privata.]

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7

(La falsità in scrittura privata costituisce oggi esclusivamente un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486
[Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.]

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7

(La falsità in foglio firmato in bianco-atto privato costituisce oggi esclusivamente un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.¹³¹

Art. 489
Uso di atto falso.

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
- [2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.] **COMMA ABROGATO DALL'ART. 2 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7** (colui che fa uso di una scrittura privata falsa soggiace oggi esclusivamente alla responsabilità civile per illecito sottoposto a sanzione pecuniaria).

¹³¹L'articolo è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo era il seguente: «Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private».

Art. 490

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.¹³²
- [2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. C) n. 2 del D. Lgs. 15 Gennaio 2016, n. 7 (oggi si applica la disciplina degli illeciti civili sottoposti a sanzione pecuniaria).

Art. 491

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

1. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, è il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.¹³³

Art. 491-bis

Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.¹³⁴

Art. 492

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 493 bis

Casi di perseguibilità a querela.

1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.¹³⁵
2. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

¹³²Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. c) n. 1 D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo del comma era il seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute».

¹³³Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. 1. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 2. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso».

¹³⁴Articolo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

¹³⁵Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. f) D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 89 l. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa».

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 387.250, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione

Sanzioni pecuniarie: da € 38.700 a € 387.250, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 464.700, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 774.500, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione

Articolo 3, comma 6 Legge 28 dicembre 1993, n. 549

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. [La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.] periodo soppresso dall'art. 15, comma 1 della Legge 31 luglio 2002, N. 179. (A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi).*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

¹³⁶Articolo introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Sanzioni pecuniarie: comma 6, da € 38.700 a € 387.250

Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202. Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 38.700 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 51.600 a € 464.700

Sanzioni interdittive: violazione commi 1 e 2, da tre mesi a sei mesi

Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Sanzioni pecuniarie: comma 1, da € 25.800 a € 387.250

Sanzioni pecuniarie: comma 2, da € 38.700 a € 387.250

Sanzioni interdittive: violazione comma 2, da tre mesi a sei mesi

17) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603 del codice penale.*

12-ter - Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012, ha apportato con l’art. 1 una serie di modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cioè al Testo Unico per l’immigrazione. Il decreto, in particolare ai commi 12 bis e 12 ter, sancisce l’aggravamento della pena aggiungendo, all’art. 22, i commi 12 bis e 13 ter (sopra riportati).

L’art. 2 (“Disposizioni sanzionatorie”) del D.Lgs. 109/2012 introduce, poi, nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”): in tal modo, il datore di lavoro che impieghi immigrati irregolari verrà punito ai sensi della disciplina penale, mentre l’ente sarà autonomamente soggetto (nell’ipotesi di cui al comma 12 bis) ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, con un massimale di € 150.000.

Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000

Art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Sanzione pecuniaria: da 400 quote (€ 103.200) a 1000 quote (€ 1.549.000).

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi

Art. 12, comma 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione pecuniaria: da 100 quote (€25.800) a 200 quote (€309.800)

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi

18) RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25 terdecies del D. Lgs. 231/01

[Art. 3, comma 3bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, così come modificato dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167
[comma 3] È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
[comma 3-bis] Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017” sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, aggravati dal fatto che “la propaganda o l'istigazione o l'incitamento... si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra...”. Il provvedimento è stato emanato ai fini della completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

Sanzione pecuniaria: da 200 quote (€ 51.600) a 800 quote (€ 1.239.000)

Sanzione interdittiva: da 12 a 24 mesi]

Il presente articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975 è stato abrogato dall'art. 7 comma 1, lett. c) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

La norma è stata collocata all'interno del codice penale, in specie nel neo-introdotta art. 604 bis (commi 2 e 3), a seguito della riforma di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Si segnala che nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001, il quale continua a dunque a richiamare una norma (l'art. 3 l. 13 ottobre 1975) che formalmente non esiste più.

In attesa di chiarimenti giurisprudenziali - e di un auspicabile intervento normativo di coordinamento - pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il reato ora previsto dall'art. 604 bis c.p. nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies sia inteso quale rinvio c.d. “mobile”, ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative.

19) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO E SCOMMESSE

ART. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01

Art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014)

Art. 1. Legge 13 dicembre 1989, n. 401- Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri fatti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento dei concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4. Legge 13 dicembre 1989, n. 401- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi con pronostici che la Legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi di pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto l'art. 25 quaterdecies recante “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”. La norma in questione richiama gli artt. 1 e 4 della Legge 401/1989. In particolare, l'art. 1 punisce il delitto di frode sportiva inteso come l'offerta o la promessa di denaro, da chiunque avanzata, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e reale svolgimento della competizione e mira a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive, tutelando la regolarità delle competizioni e dei risultati, preservandole dall'illecito profitto.

L'art. 4 disciplina e sanziona i giochi e le scommesse illegali ed abusivi, con il duplice obiettivo di preservare il monopolio o comunque il controllo pubblico in questo settore, specie al fine di limitare e contrastare il fenomeno delle ludopatie.

Sanzione pecuniaria (delitti): da 100 quote (€25.800) a 500 quote (€774.500)

Sanzione pecuniaria (contravvenzioni): da 100 quote (€25.800) a 260 quote (€402.740)

Sanzione interdittiva: fino a 12 mesi

20) REATI TRIBUTARI

ART. 25 *quiquiesdecies* del D. Lgs. 231/01

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, ha leggermente inasprito le sanzioni previste per i reati tributari e, con l’occasione, ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune delle più significative fattispecie in materia.

In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, le società e gli altri enti collettivi sono essere chiamati a rispondere ex D.lgs. 231/2001 per ipotesi delittuose che si collocano sia a monte, sia a valle delle dichiarazioni fiscali.

Sotto il primo profilo, vengono così in rilievo i reati di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti* e di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*, previsti dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000. Si tratta delle ipotesi più gravi di infedeltà dichiarative, in quanto implicano l’uso di documenti falsi o artefatti o, comunque, il ricorso ad altri artifici volti ad alterare illecitamente la base d’imposta; non è stata, invece, prevista l’estensione della responsabilità d’impresa per la residuale e meno grave ipotesi della *dichiarazione infedele* (art. 4 D. Lgs. 74/2000). Gli illeciti dichiarativi sono reati di condotta a dolo specifico (ma sarebbe più corretto dire a “*dolo diretto*”), che si consumano nel momento (e nel luogo) in cui viene presentata la dichiarazione reddituale, che costituisce la base per la pretesa imponibile dello Stato.

Sotto un secondo profilo, a valle della dichiarazione, vengono in rilievo anche le condotte volte ad ostacolare l’accertamento dei reali presupposti d’imposta (in tal senso si spiega la punizione per l’*occultamento o la distruzione di documenti fiscali* di cui all’art. 10 D. Lgs. 74/2000) o a frustrare l’aspettativa recuperatoria erariale (ed ecco spiegata la repressione della *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*, in particolare mediante condotte di simulata riduzione dei propri asset patrimoniali ex art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Parallelamente, l’ente può essere corresponsabilizzato a che per l’*emissione di fatture o altri documenti fiscali relativi ad operazioni inesistenti* e funzionali a consentire a terzi l’evasione fiscale ex art. 8 D. Lgs. 74/2000. In questo caso, si tratta di un reato di mera condotta e a dolo (realmente) specifico, che si perfeziona già con la semplice emissione del documento falso e dunque a prescindere dal fatto che il terzo cui lo stesso è destinato se ne avvalga in sede di dichiarazione d’imposta.

Peraltro, in ragione degli ordinari criteri di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, per potere corresponsabilizzare l’emittente nel delitto ex art. 8 D. Lgs. 74/2000, occorrerà pur sempre dimostrare che la condotta rifletteva un interesse (o procurava un qualche vantaggio) anche per il predetto emittente.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. Direttiva PIF) recante “*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto tre nuove fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 74/2000.

In particolare, l’art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito all’interno dell’art. 25 *quiquiesdecies*, il comma I-bis, il quale prevede che l’ente, qualora sussistano determinate condizioni, potrà incorrere nei seguenti reati: (i) art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele; (ii) art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione; (iii) art. 10 - *quater* - Indebita compensazione.

La formulazione del nuovo comma I-bis dell’art. 25 *quiquiesdecies*, chiarisce che qualora si verifichino le fattispecie previste ex artt. 4, 5, 10-*quater* D. Lgs. 74/2000, l’ente potrà essere considerato responsabile soltanto laddove si dimostri: (i) che la condotta penalmente rilevante è

stata posta in essere per interesse o a vantaggio dell'ente; (ii) qualora i delitti siano stati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri nonché, (iii) la condotta sia finalizzata ad evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Art. 2 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2-bis. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) per il comma 1; fino a 400 quote (€ 619.600) per il comma 2-bis - aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 3 D.Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 4 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele¹³⁷

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni*

¹³⁷Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. a), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

I-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

I-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Sanzione pecuniaria fino a 300 quote (€ 464.700) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 5 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione¹³⁸

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- I-bis.* È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 8 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis.* Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹³⁸Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. b), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) per il comma I; fino a 400 quote (€ 619.600) per il comma 2-bis - aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) - aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10-quater D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Indebita compensazione¹³⁹

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (€ 619.600) aumentabile fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (€ 774.500) aumentabili fino a 1/3 se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹³⁹Articolo inserito nel novero delle ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dall'art. 5 comma 1 lett. c), n. 1, lett. c), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

21) REATI DI CONTRABBANDO

ART. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. Direttiva PIF) recante *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e, pertanto, nel D. Lgs. 231/01, i reati di contrabbando doganale.

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (*“Testo Unico Doganale”*).

Le fattispecie rilevanti sono quelle contenute all’interno del Titolo VII rubricato *“violazioni doganali”* il quale si compone di due diversi capi.

Capo I (*Contrabbando*)

Le fattispecie delittuose previste nel Capo I hanno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro.

Trattasi dei seguenti reati:

- art. 282 *“Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”*;
- art. 283 *“Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”*;
- art. 284 *“Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”*;
- art. 285 *“Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”*;
- art. 286 *“Contrabbando nelle zone extra-doganali”*;
- art. 287 *“Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”*;
- art. 288 *“Contrabbando nei depositi doganali”*;
- art. 289 *“Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”*;
- art. 290 *“Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”*;
- art. 291 *“Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”*;
- art. 291-bis *“Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”*;
- art. 291-ter *“Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”*;
- art. 291-quater *“Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”*;
- art. 292 *“Altri casi di contrabbando”*;
- art. 294 *“Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato”*

Capo II (*Contravvenzioni ed illeciti amministrativi*)

Le fattispecie previste nel Capo II hanno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i diritti di confine evasi superino i diecimila euro.

Sanzione pecuniarie fino a 200 quote (€309.800) se il diritto di confine dovuto non eccede i 100 mila euro.

Sanzione pecuniarie fino a 400 quote (€ 619.600) se il diritto di confine dovuto eccede i 100 mila euro. Sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ALLEGATO C

PRESIDI DI CONTROLLO DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito i presidi di controllo comuni a tutte le aree di attività a rischio-reato.

1. **Adozione**, da parte della Società, di un **Codice Etico** a disciplina dei principi fondamentali e dei valori cui la Società si ispira nella gestione della propria attività quali, a titolo esemplificativo:
 - principi applicati nelle relazioni d'affari (onestà, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede) e nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche (rispetto della normativa vigente, onestà, correttezza, trasparenza e lealtà);
 - principi per la selezione dei professionisti di cui la Società può avvalersi (affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle norme che disciplinano l'attività da loro svolta);
 - principi a cui i professionisti contrattualizzati dalla Società devono attenersi nella conduzione delle attività (rispetto di leggi e regolamenti, correttezza, diligenza, economicità);
 - divieto di effettuare pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari e divieto di offrire denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a fornitori, clienti e terze parti in generale, al fine di ottenere indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura;
 - divieto di mettere in atto pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione;
 - principi nell'ambito della gestione della contabilità (trasparenza gestionale, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità sotto il profilo legale e sostanziale, chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme di legge e le procedure aziendali di tempo in tempo vigenti);
 - principi nell'ambito della predisposizione dell'informazione finanziaria (veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza e chiarezza delle informazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nonché delle procedure aziendali, nella registrazione contabile e in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e ai terzi).
2. **Adozione**, nell'ambito del Modello Organizzativo 231 della Società, di due specifici allegati aventi ad oggetto
 - “**Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione**”, finalizzati ad individuare i principi di comportamento e di controllo da attuare nelle aree a rischio ai fini della prevenzione di fenomeni di corruzione;
 - “**Prevenzione della commissione dei reati tributari**”, finalizzati ad identificare i presidi di comportamento e di controllo a mitigazione del rischio di incorrere nella commissione di reati tributari.
3. Esistenza di **procure e deleghe** a favore di rappresentanti della Società, **allineate alle responsabilità assegnate** e ai compiti svolti da questi ultimi, al fine di, a titolo esemplificativo:
 - formulare e sottoscrivere le domande e/o le istanze volte a richiedere l'erogazione da parte di enti e/o istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti destinati a realizzare iniziative, corsi, programmi di formazione e servizi a favore del personale dipendente nonché stipulare e sottoscrivere i relativi accordi o convenzioni;
 - rappresentare in Italia e all'estero la Società mandante nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e Privati e Autorità per ottenere licenze e autorizzazioni;
 - rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile e penale, ordinaria e speciale, comunitaria, extracomunitaria, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, nonché innanzi a collegi arbitrali, in tutti i giudizi sia attivi che passivi (qualunque sia la materia del contendere), con il potere di instaurare le singole controversie, accettare rinunce sia

all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, dai suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferiti;

- compiere tutte le operazioni bancarie attive (versamenti e girate all'incasso di assegni ed effetti);
- compiere operazioni bancarie passive sui conti correnti della società (Le procure in oggetto prevedono in ogni caso la firma congiunta di un rappresentante della Direzione Amministrazione e di un rappresentante della Direzione Finanza, al fine di garantire lo svolgimento di tutti i controlli propedeutici all'effettuazione di operazioni bancarie passive);
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, così come modificare, risolvere e cedere contratti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi;
- sottoscrivere contratti con cui vengono conferiti incarichi professionali;
- sottoscrivere, modificare e risolvere contratti collettivi e accordi integrativi di lavoro dipendente che concernano dirigenti, giornalisti, quadri e impiegati ed operai.

Le procure e deleghe esistenti sono oggetto di un monitoraggio periodico, al fine di garantirne l'allineamento agli eventuali cambiamenti organizzativi intercorsi.

4. Messa a disposizione del personale della Società, attraverso la rete intranet, delle **Linee Guida Organizzative (LGO)** a regolamentazione dei controlli chiave a presidio delle aree di attività a rischio ex D. Lgs. 231/01.
5. Svolgimento di attività periodiche di formazione a favore del personale della Società, in merito ai contenuti del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società. Messa a disposizione dei soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società stessa, al fine di informarli sul contenuto dei sopracitati documenti e sui relativi aggiornamenti.
6. **Assegnazione della responsabilità per il presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo Mediaset a strutture aziendali appositamente identificate**, ognuna per il proprio ambito di competenza (a titolo esemplificativo, Internal Auditing, Struttura a supporto del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Servizio di Prevenzione e Protezione). Impostazione di **flussi di comunicazione tra le strutture stesse**, al fine di presidiare in modo coordinato ed efficiente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo Mediaset.
7. Rispetto del principio di **separazione dei compiti** tra attività critiche nell'ambito del processo di assegnazione di ruoli e responsabilità.
8. Esistenza e formalizzazione di **controlli a presidio dei processi strumentali** attraverso i quali possono essere concessi denaro o altra utilità a favore di soggetti pubblici o privati con cui la Società intrattiene rapporti (es.: gestione delle risorse finanziarie, selezione e assunzione del personale, gestione di omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni) e/o si possono creare i presupposti per la successiva predisposizione di dichiarazioni fiscali fraudolente/infedeli.
9. **Utilizzo di standard contrattuali** predisposti dalla Direzione Affari Legali del Gruppo Mediaset per la **contrattualizzazione di professionisti esterni**. Coinvolgimento della Direzione Affari Legali per una preventiva valutazione dei contratti non standard.
10. **Inserimento nei contratti conclusi con i professionisti esterni di apposite clausole relative all'accettazione**, da parte di questi ultimi, **del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01** adottato dalla Società, con facoltà, da parte di queste ultime, di ottenere la risoluzione dei contratti in essere e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni subiti in caso di violazione, da parte dei professionisti esterni, di quanto previsto dai suddetti documenti.
11. **Tracciabilità e ripercorribilità dei controlli chiave** relativi alle diverse aree a rischio aziendali attraverso appropriata attività di documentazione degli stessi.

ALLEGATO C
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO
PER “AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione per autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Corruzione pubblica¹ - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • LGO: “Gestione degli adempimenti per l’ottenimento e il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte della Pubblica Amministrazione e delle Autorità pubbliche di vigilanza” • LGO: “Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi”
AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e accertamenti
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza - Corruzione pubblica¹
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • LGO: “Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche in occasione di verifiche ed accertamenti” • LGO: “Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi”

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Realizzazione di programmi di formazione e/o servizi a favore del personale finanziati con contributi pubblici

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica¹
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee
- Malversazione a danno dello Stato

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Riciclaggio
- Ricettazione
- Autoriciclaggio
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- LGO: "Ottenimento e gestione di contributi erogati da Enti Pubblici per programmi di formazione"
- LGO: "Ottenimento di contributi erogati da Enti Pubblici per servizi a favore del personale dipendente"
- LGO: "Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Impedito controllo
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- LGO: "Gestione dei rapporti con la società di revisione, con il Collegio Sindacale e con i soci"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale) e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Riciclaggio
- Occultamento o distruzione di documenti contabili

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Corruzione pubblica²
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Predisposizione del bilancio consolidato"
- LGO: "Acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi"
- LGO: "Predisposizione del bilancio di esercizio di società e della relazione sulla gestione"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Predisposizione della Dichiarazione non Finanziaria	
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Manipolazione del mercato	
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • LGO: "Predisposizione del bilancio di sostenibilità - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario"	
AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Gestione degli adempimenti fiscali	
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione infedele - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Omessa dichiarazione - Indebita compensazione - Omesso versamento di IVA³ - Omesso versamento di ritenute certificate⁴ Area di attività a <u>rischio strumentale</u> con riferimento a: - Autoriciclaggio - Ricettazione - Riciclaggio - False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità	
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • Prevenzione della commissione dei reati tributari	

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti intercompany

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Riciclaggio
- Ricettazione

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
- Riciclaggio
- Ricettazione
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione contratti infragruppo - Area Italia"
- Procedura per le operazioni con parti correlate

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

La gestione delle operazioni straordinarie

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Abuso di informazioni privilegiate
- Aggiotaggio
- Manipolazione del mercato
- Autoriciclaggio
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Area di attività a rischio strumentale⁵ con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Corruzione pubblica²
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione e Comunicazione delle informazioni privilegiate"
- LGO: "Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con le assicurazioni

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- LGO: "Gestione dei rapporti con le assicurazioni"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei rapporti con istituti di credito

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Traffico di influenze illecite
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- LGO: "Gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione di incassi e pagamenti

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale⁶ con riferimento a:

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- LGO: "Gestione incassi"
- LGO: "Gestione pagamenti"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei fondi cassa

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- LGO: "Gestione dei fondi cassa"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di beni e servizi

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Bancarotta fraudolenta⁷
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Autoriciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ricettazione
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Corruzione pubblica²
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione degli acquisti di beni e servizi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di incarichi professionali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio
- Traffico di influenze illecite

Area di attività a rischio strumentale⁸ con riferimento a:

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Vendita di beni e servizi

Area di attività a rischio considerata non astrattamente rilevante.

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei crediti

Area di attività a rischio considerata non astrattamente rilevante.

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	
Selezione e assunzione del personale	
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Corruzione Pubblica² - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione • LGO: "Selezione ed assunzione del personale"	
AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	
Gestione del personale	
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Autoriciclaggio - Riciclaggio Area di attività a <u>rischio strumentale</u> ⁹ con riferimento a: - Corruzione pubblica² - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione infedele - False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati - Traffico di influenze illecite	
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione • Prevenzione della commissione dei reati tributari • LGO: "Politica retributiva a favore del personale dipendente" • LGO: "Gestione del sistema di incentivazione a breve termine a favore di dirigenti e direttori di testata" • LGO: "Assegnazione di veicoli ad uso promiscuo"	

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Amministrazione del personale

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Indebita compensazione
- Omesso versamento di ritenute certificate¹⁰

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Prevenzione della commissione dei reati tributari

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle spese di trasferta

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione note spese"
- LGO: "Gestione servizi di viaggio"
- LGO: "Gestione delle carte di credito aziendali"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Riciclaggio

Area di attività a rischio strumentale¹¹ con riferimento a:

- Corruzione Pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione degli omaggi"
- LGO: "Gestione delle spese per liberalità"
- LGO: "Gestione note spese"
- LGO: "Gestione delle sponsorizzazioni"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Lesioni personali colpose
- Omicidio colposo

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- MA SIC: "Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro"
- LGO: "Modello organizzativo di crisis management"
- LGO: "Modello operativo di crisis management"
- PG SIC 01: "Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza"
- PG SIC 02: "Identificazione e gestione delle prescrizioni tecnico-legali"
- PG SIC 03: "Politica, Obiettivi e Riunione Periodica"
- PG SIC 04: "Risorse, ruoli, responsabilità e poteri"
- PG SIC 06: "Comunicazione, partecipazione e consultazione"
- PG SIC 07: "Controllo della documentazione"
- PG SIC 08: "Controllo operativo"
- PG SIC 09: "Gestione delle emergenze"
- PG SIC 10: "Monitoraggio e misurazione delle prestazioni"
- PG SIC 11: "Investigazione e analisi degli incidenti"
- PG SIC 12: "Non conformità, azioni correttive e azioni preventive"
- PG SIC 13: "Audit"
- PL SIC: "Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro"
- PO SIC 01: "Dispositivi di Protezione Individuale"
- PO SIC 02: "Sorveglianza sanitaria"
- PO SIC 03: "Appalti"
- PO SIC 04: "Cantieri temporanei o mobili"
- PO SIC 05: "Gestione delle emergenze sanitarie"
- PO SIC 06: "Gestione delle emergenze - incendi ed evacuazioni"
- PO SIC 07: "Procedura operativa emergenza coronavirus"
- PO SIC 08: "Procedura operativa gestione di comunicazioni con service esterni su casi di contagio Coronavirus"
- PO SIC 09: "Procedura operativa emergenza coronavirus - ripresa attività lavorativa post assenza per malattia"
- PO SIC 10: "Emergenza coronavirus - protocollo: produzioni televisive"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell'ambiente
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Inquinamento ambientale - Attività non consentite di miscelazione di rifiuti - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • LGO: "Adempimenti per la tutela dell'ambiente"
AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate
REATI ASSOCIABILI Area di attività a <u>rischio diretto</u> con riferimento a: - Abuso di informazioni privilegiate - Aggiotaggio - Manipolazione del mercato Area di attività a <u>rischio strumentale</u> ¹³ con riferimento a: - Autoriciclaggio - Ricettazione - Riciclaggio - Corruzione Pubblica² - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati - Traffico di influenze illecite
PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO • Codice Etico • Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione • LGO: "Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acquisizione di informazioni riservate

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica²
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrari

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Corruzione pubblica¹²
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Autoriciclaggio

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione infedele

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione dei contenziosi giudiziari"
- LGO: "Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi"

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Gestione dei sistemi informativi aziendali

REATI ASSOCIABILI

Area di attività a rischio diretto con riferimento a:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- Reato di cui al punto precedente commesso su opere altrui non destinate alla pubblicazione o con usurpazione della paternità
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banca dati
- Occultamento o distruzione di documenti contabili

Area di attività a rischio strumentale con riferimento a:

- Autoriciclaggio
- Ricettazione
- Riciclaggio
- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- Corruzione Pubblica²
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati
- Traffico di influenze illecite

PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Indirizzi Generali in Materia di Anticorruzione
- Prevenzione della commissione dei reati tributari
- LGO: "Gestione utenze e profili autorizzativi sistema gestionale e contabile SAP"
- LGO: "Utilizzo di sistemi di controllo per gli accessi alle aree aziendali riservate"
- LGO: "Information security policy"
- LGO: "Information security governance"
- LGO: "Information security engineering"
- LGO: "Information security operations"
- LGO: "Utilizzo degli strumenti informatici"

NOTE

¹Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

²Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

³L'art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 ("Omesso versamento IVA") non rientra nel novero dei reati presupposto, ma è stato comunque considerato in quanto rilevante a seguito all'introduzione del delitto di autoriciclaggio (in un'ottica di creare provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative).

⁴Art. 10-bis D. Lgs. 74/2000 ("Omesso versamento di ritenute certificate") non rientra nel novero dei reati presupposto, ma è stato comunque considerato in quanto rilevante a seguito all'introduzione del delitto di autoriciclaggio (in un'ottica di creare provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative).

⁵Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove l'operazione straordinaria - di per sé - costituisca, per i valori e le modalità con cui è definita, un'utilità impropriamente riconosciuta al pubblico ufficiale o ad un competitor (ad es.: si acquista a valori sovrastimati un'azienda riferibile ad un esponente politico o alla famiglia dell'apicale di una società concorrente).

⁶Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe anche essere diretto, ove il pagamento indebito venga effettuato in favore del pubblico ufficiale o del competitor/controparte commerciale.

⁷Art. 216 Legge Fallimentare.

⁸Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove sia concluso - in assenza di legittime ragioni giustificatrici o a valori sproporzionati - un contratto per l'acquisto di incarichi professionali con soggetti riconducibili o segnalati da Funzionari Pubblici o apicali di fornitori/parti correlati, si da assicurarsi il favore di questi ultimi.

⁹Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove il riconoscimento di bonus/incentivi/benefit sia non dovuto e venga elargito a personale riconducibile o segnalato da pubblici funzionari o apicali di controparti commerciali, al fine di assicurarsene il favore.

¹⁰Art. 10-bis D. Lgs. 74/2000 ("Omesso versamento di ritenute certificate") non rientra nel novero dei reati presupposto, ma è stato comunque considerato in quanto rilevante a seguito all'introduzione del delitto di autoriciclaggio (in un'ottica di creare provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative).

¹¹Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto, ove l'omaggio, la liberalità, la sponsorizzazione o la spesa di rappresentanza vengano impropriamente concessi/effettuati a beneficio di funzionari pubblici o soggetti riconducibili a fornitori/controparti, per assicurarsi il loro favore.

¹²Si fa riferimento, in particolare, ai reati di:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con riguardo alle pene previste per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei reati previsti dall' art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

¹³Con riferimento al reato di corruzione pubblica si segnala, peraltro, che il rischio potrebbe essere diretto laddove la comunicazione dell'informazione privilegiata - per le sue potenzialità di sfruttamento borsistico - costituisca di per sé un'utilità impropriamente fornita al pubblico ufficiale o al competitor commerciale, dei quali ci si vuole assicurare i favori.

ALLEGATO D

Gruppo Mediaset

Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione¹

PREMESSA

Negli ultimi anni a livello internazionale si è assistito ad un rafforzamento dell'impegno nella lotta alla corruzione, pubblica e privata, da parte di quasi tutti i paesi, in coerenza con le convenzioni internazionali (es. Convenzione ONU contro la corruzione, Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali) nonché con i trattati internazionali anticorruzione e con le leggi di diritto pubblico e commerciale vigenti in paesi specifici (ad es. il *Foreign Corrupt Practices Act* negli USA ed il più recente *UK Bribery Act* nel Regno Unito).

Anche l'Italia, con la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"), la c.d. **Legge Anticorruzione**), a ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1999, è intervenuta in tal senso, rafforzando gli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi (anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, favorendo maggiore trasparenza nell'azione amministrativa nonché ampliando - tra l'altro - il catalogo dei c.d. reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 (ovvero dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti) con l'introduzione - tra i reati contro la Pubblica Amministrazione - di quello di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319-quater Codice Penale) e con la riformulazione - tra i reati societari - di quello di "*corruzione tra privati*" (art. 2635 Codice Civile).

Con il **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38**, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", sono state, inoltre, introdotte una serie di rilevanti novità in materia di corruzione tra privati, prima fra tutte una nuova formulazione dell'art. 2635 Codice Civile, con l'estensione del novero dei soggetti autori del reato, includendo tra essi, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorative con l'esercizio di funzioni direttive presso le società ed enti privati. Inoltre, è stato introdotto l'art. 2365 bis (*Istigazione alla corruzione tra privati*), che è, quindi, stato ricompreso nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti.

Infine, con la **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** ("*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*") il legislatore italiano, al fine di rafforzare ulteriormente l'impianto normativo volto a contrastare le pratiche corruttive, ha inasprito le pene principali ed accessorie per i reati di corruzione, rendendo più efficaci le indagini preliminari e limitando l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. Con tale provvedimento sono state introdotte significative modifiche anche al D. Lgs. 231/01, inserendo tra i reati presupposto il "*traffico di influenze illecite*" (art. 346 bis Codice Penale) e aumentando la durata delle sanzioni interdittive a carico delle società responsabili per reati contro la Pubblica Amministrazione.

DEFINIZIONI

Aree di attività a rischio-reato: aree aziendali dove - in ragione delle attività effettivamente svolte dalle singole società del Gruppo Mediaset - è direttamente o indirettamente connesso il rischio di commissione di illeciti previsti dalle normative vigenti.

Codice Etico: il Codice Etico del Gruppo Mediaset di tempo in tempo vigente.

Collaboratore: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro autonomo - di qualsiasi natura - con società del Gruppo Mediaset.

Destinatari: così come indicato all'art. 1 del Codice Etico e nei Modelli Organizzativi 231, gli amministratori, i sindaci, tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le società del

¹Aggiornate a febbraio 2020.

Gruppo Mediaset (dipendenti) e per tutti coloro che operano per/con le società del Gruppo Mediaset, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse.

Dazione: l'offerta o il ricevimento di denaro, beni o altre utilità a o da qualsiasi persona (pubblica o privata) inteso quale incentivo a fare qualcosa, ad evitare di fare qualcosa o ad influenzare una decisione. Ad esempio, una dazione può essere un versamento di denaro al fine di (i) ottenere, mantenere o dirottare un'attività commerciale; (ii) ottenere qualsiasi vantaggio non dovuto o inappropriato nello svolgimento di un'attività (come un'agevolazione fiscale o contributiva); ovvero (iii) influenzare il giudizio o la condotta di una parte terza o causare un risultato o un'azione desiderato/a.²

Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Dipendente: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro subordinato con società del Gruppo Mediaset.

Istituzioni: le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

Leggi Anticorruzione: le norme contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile, il Decreto 231, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale (ivi compresi i trattati, le convenzioni internazionali e l'UK Bribery Act).

Modelli Organizzativi 231: i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dai Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Mediaset.

Organismi di Vigilanza e Controllo (OdV): gli organismi nominati ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto 231 dai Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Mediaset e come definiti nei Modelli Organizzativi 231 di tempo in tempo adottati dalle società.

Pratiche corruttive³: ogni attività che comporti la dazione, l'offerta o la promessa, la concessione, la richiesta o l'accettazione di denaro, beni o qualsiasi altra utilità al fine di indurre o ricompensare un comportamento illecito (per esempio illegale, non etico⁴ o contrario ai propri doveri).

Privato/i: si intende qualsiasi soggetto non rientrante tra i Pubblici Funzionari

Procedure Aziendali: le Linee Guida Organizzative e/o le procedure operative, adottate dalle Società del Gruppo Mediaset ed applicabili - di tempo in tempo - alle stesse.

Pubblico/i Funzionario/i: il/i pubblico/i ufficiale/i⁵ o incaricato/i di pubblico servizio⁶ ovvero organi, rappresentanti, mandatarî, esponenti, membri, dipendenti consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale.

²Le "altre utilità" possono essere sia "economiche" sia "non economiche" e possono consistere in:

- denaro;
- prestiti;
- donazioni (comprese donazioni di beneficenza);
- incentivi;
- contratti di assunzione;
- contratti di consulenza;
- trattamenti di favore;
- informazioni confidenziali;
- regali e ospitalità;
- viaggi;
- qualsiasi altro vantaggio o beneficio stimato o percepito come di valore dal beneficiario o da un'altra persona (ad es. un membro della famiglia o un amico del beneficiario).

³Per le diverse specie di **corruzione** si rimanda agli artt. 318, 219, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346 bis del Codice Penale e degli artt. 2635, 2365 bis e 2365 ter del Codice Civile (**Allegato A**).

⁴Per "**comportamento non etico**" si intende un comportamento che, sebbene non sia illegale, non è il comportamento "corretto" che ci si dovrebbe aspettare, in generale, da un dipendente del Gruppo Mediaset o da uno dei Destinatari.

⁵Art. 357 del Codice Penale: "**Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi).**"

⁶Art. 358 del Codice Penale: "**Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale**". Sono tali, ad esempio, gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, il custode del cimitero, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori. Il pubblico servizio si identifica in quanto è assoggettato alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, senza però che si qualifichi come mera attività materiale. Si tratta dunque di una categoria residuale, comprensiva di tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali, né esercenti un servizio di pubblica necessità.

Società del Gruppo Mediaset: si intendono Mediaset S.p.A. e tutte le società/enti del Gruppo Mediaset da essa direttamente o indirettamente controllate, ad esclusione delle società quotate e loro controllate o partecipate.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

In coerenza con i principi e i valori espressi nel Codice Etico, tutte le attività poste in essere dalle società appartenenti al Gruppo Mediaset vengono svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti negli ordinamenti giuridici in cui le stesse operano ed in ottemperanza ai principi etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari, quali onestà, correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede. A tale riguardo le Società del Gruppo Mediaset rifiutano e deplorano il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti (ivi comprese le pratiche corruttive) per il raggiungimento dei propri obiettivi economici ed adottano adeguati strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione delle disposizioni di legge (tra cui, in particolare, le Leggi Anticorruzione), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 23 I e nelle Procedure Aziendali, vigilando altresì sulla loro costante osservanza.

Il presente documento si prefigge la finalità di proporre un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche corruttive per le Società del Gruppo Mediaset, fornendo una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari devono strettamente attenersi al fine di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente documento si integrano, quindi, con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 23 I e nelle Linee Guida Organizzative (e procedure operative) di tempo in tempo vigenti, ove sono contenute indicazioni più specifiche sia sui controlli preventivi da attuare sia sulle modalità operative da osservare, al fine di prevenire altresì la commissione di illeciti, anche determinanti l'applicazione del Decreto 23 I.

DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano ai Destinatari delle Società del Gruppo Mediaset.

RIFERIMENTI

- Codice Etico del Gruppo Mediaset
- Modelli Organizzativi 23 I adottati dalle singole società del Gruppo Mediaset
- Leggi Anticorruzione
- Procedure Aziendali

PRINCIPI GENERALI

Le Società del Gruppo Mediaset rispettano tutte le norme e disposizioni contenute nelle Leggi Anticorruzione e richiedono ai Destinatari, in osservanza di quanto previsto dall'art. 19 del Codice Etico, di svolgere le relazioni d'affari ispirandosi ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza, astenendosi dal porre in essere pratiche corruttive di qualsivoglia natura.

Le Società del Gruppo Mediaset deplorano e condannano ogni comportamento o attività posta in essere a fini corruttivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, favoritismi illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni - dirette e/o attraverso terzi - di vantaggi personali di qualsiasi tipo per sé e/o per altri.

Qualunque Destinatario agisca in nome o per conto delle Società del Gruppo Mediaset nei rapporti di affari con soggetti pubblici o privati deve tenere, quindi, un comportamento etico improntato alla legalità e deve agire nel più assoluto rispetto dei principi sopra menzionati.

In generale, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un **Pubblico Funzionario** e/o ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (i) siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le società del Gruppo Mediaset e il soggetto pubblico citato e/o l'ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della singola società e/o del Gruppo Mediaset.

Analogamente, ai Destinatari è fatto divieto di dare, ricevere, corrispondere, pretendere, offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici di qualsiasi natura o altre utilità da, o a un **soggetto privato** e/o ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: (i) non siano di modico valore e siano correlati a richieste di qualsiasi genere; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le società del Gruppo Mediaset e il soggetto privato) citato e/o l'ente dallo stesso rappresentato, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio della singola società e/o del Gruppo Mediaset.

È altresì vietato ai Destinatari accettare, effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alle società del Gruppo Mediaset o indebiti vantaggi per sé, per il Gruppo Mediaset o per terzi.

Nei rapporti con i fornitori, i clienti e i terzi in genere non sono ammessi promessi, offerte di denaro, regali, compensi, vantaggi economici, benefici o altre utilità - a titolo personale - tendenti ad ottenere vantaggi indebiti, reali od apparenti, di qualsiasi natura.

Inoltre, deve essere sempre garantita la **tracciabilità** di ogni operazione, transazione o, in generale, attività posta in essere dalle Società del Gruppo Mediaset e, in particolare, di quelle svolte nell'ambito delle *"aree di attività a rischio reato"*, così come indicate nei Modelli Organizzativi 231 delle singole Società, in modo che sia sempre possibile ricostruire *ex post* le motivazioni poste alla base delle scelte di volta in volta operate, i soggetti responsabili delle singole attività intraprese nonché ogni ulteriore dato rilevante ai fini della valutazione della legittimità - sostanziale e legale - e della correttezza delle scelte effettuate.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

Sulla base delle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata nell'ambito delle Società del Gruppo Mediaset, qui di seguito sono riportate le principali aree di attività identificate come *"a rischio-reato"* astrattamente rilevanti, con specifico riferimento alla potenziale commissione di reati di corruzione pubblica e privata.

Trattasi, quindi, di un riepilogo delle principali aree nell'ambito delle quali è opportuno prestare particolare attenzione alle tematiche relative alla *compliance* aziendale, con specifico riguardo alla prevenzione e al contrasto di pratiche corruttive.

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed istituzioni
- Acquisto di beni e servizi
- Vendita di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con agenti ed intermediari
- Gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione di sponsorizzazioni e liberalità
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Acquisizione di informazioni riservate
- Gestione delle risorse finanziarie

Rispetto a tali *aree di attività a rischio-reato* ciascuna società del Gruppo Mediaset ha definito appositi i presidi di controllo (generali e specifici), adottando - ove necessario - Procedure Aziendali di riferimento. Di seguito sono elencati i principali controlli preventivi “chiave” con riferimento alle aree di attività a rischio-reato sopra menzionate.

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni

Il Gruppo Mediaset mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con le Istituzioni.

I rapporti delle società del Gruppo Mediaset nei confronti delle Istituzioni e degli Enti Pubblici sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente, (tra cui, in particolare, delle Leggi Anticorruzione), dei principi e valori espressi nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 231 e nelle Procedure Aziendali, sulla base dei criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà.

Sono, pertanto, vietati pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari. Sono altresì proibite pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso dazioni o promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti allo stesso riconducibili (es. parenti, affini, etc.).

Acquisto di beni e servizi

La scelta dei fornitori di beni e/o servizi avviene previa verifica della loro affidabilità, reputazione e serietà sotto il profilo del rispetto delle norme e regolamenti vigenti (con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che regolano l'attività dagli stessi espletata) nonché dell'effettivo possesso di adeguati requisiti tecnico/professionali.

Le attività riguardanti la selezione dei fornitori, la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi e la definizione delle condizioni di acquisto devono:

- (I) assicurare la puntuale identificazione dei fornitori e la tracciabilità dei canali di approvvigionamento;
- (II) basarsi sulla valutazione di parametri esclusivamente oggettivi, quali la qualità, il prezzo, le garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza;
- (III) garantire la qualità e la legittimità dei beni o servizi acquistati;
- (IV) essere improntati all'imparzialità e alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

Le Società del Gruppo Mediaset, nell'ambito del processo di acquisto di beni e servizi, fanno in modo che:

- (I) i rapporti con i fornitori siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate;
- (II) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, siano accertate esperienze, requisiti tecnici ed eventuali eventi negativi in capo ai fornitori stessi (es.: assenza di indagini/sentenze anche relative a pratiche corruttive);
- (III) i contratti siano redatti per iscritto, secondo gli standard in uso presso le Società del Gruppo Mediaset interessate, e corredati di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo 231 (anche in materia di anticorruzione);
- (IV) i corrispettivi riconosciuti alle controparti siano supportati da adeguata documentazione comprovante la coerenza delle prestazioni ricevute dai fornitori con le previsioni contrattuali.

Vendita di beni e servizi

Le Società del Gruppo Mediaset perseguono le proprie attività di vendita attraverso l'offerta di beni e servizi di qualità, a condizioni competitive, nel rispetto delle norme di settore e di quelle poste a tutela della concorrenza e dei consumatori, riconoscendo che l'apprezzamento da parte dei propri clienti è di primaria importanza per il successo d'impresa.

Le Società del Gruppo Mediaset, nell'ambito del processo di vendita di beni e servizi, fanno in modo che:

- (I) i rapporti con i clienti siano gestiti da soggetti che godono di indipendenza di giudizio e di competenza adeguate;

- (II) preliminarmente rispetto alla conclusione di rapporti commerciali, sia accertata l'affidabilità dei clienti *business* con cui si intrattengono relazioni d'affari, attraverso l'analisi di indicatori economico-finanziari, e siano svolte attività di qualificazione di questi ultimi, al fine di verificarne la trasparenza societaria e di rilevare l'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli e/o ostativi;
- (III) i contratti che regolano i rapporti con i clienti siano redatti secondo gli standard in uso presso le Società del Gruppo Mediaset interessate, corredati di specifiche clausole atte, tra le altre, a far rispettare alle controparti i principi etici contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo 231 (anche in materia di anticorruzione);
- (IV) le prestazioni a favore dei clienti vengano svolte in coerenza con i contratti vigenti.

Gestione dei rapporti con Agenti ed Intermediari

Qualora le Società del Gruppo Mediaset si avvalgano, per lo svolgimento della propria attività, di agenti e/o intermediari, le stesse, preliminarmente all'instaurazione di rapporti contrattuali con questi ultimi:

- (I) verificano l'utilità economica dell'intermediazione;
- (II) accertano l'identità, l'esperienza, le qualifiche e la reputazione degli agenti e/o intermediari;
- (III) verificano se gli agenti e/o intermediari di cui intendono avvalersi possiedano requisiti tecnici/professionali/organizzativi necessari per svolgere adeguatamente l'attività loro richiesta; e
- (IV) accertano se gli agenti e/o gli intermediari di cui intendono avvalersi siano stati soggetti ad indagini relative ai reati di corruzione o ad altre attività illegali o comunque a rischio.

Gestione di omaggi e spese di rappresentanza

Le Società del Gruppo Mediaset concedono omaggi e sostengono spese di rappresentanza a favore di soggetti terzi esclusivamente a scopi commerciali, istituzionali e promozionali, nel rispetto della normativa applicabile, dei principi etici e delle Procedure Aziendali di tempo in tempo vigenti.

Sono inoltre vietati, nei rapporti con fornitori, clienti e terze parti in genere, omaggi, offerte di denaro regali o benefici di qualsiasi natura - anche a titolo personale - al fine di far ottenere indebiti vantaggi, reali o apparenti di qualsivoglia natura alle Società del Gruppo Mediaset.

Gestione di sponsorizzazioni e liberalità

Le Società del Gruppo Mediaset concedono sponsorizzazioni e liberalità esclusivamente a scopi promozionali, culturali, filantropici e sportivi.

Le sponsorizzazioni e le liberalità concesse devono essere in linea con i principi definiti nel Codice Etico e coerenti con le Procedure Aziendali e devono essere formalizzate mediante gli standard in uso alle Società del Gruppo Mediaset.

Preliminarmente alla concessione di sponsorizzazioni e/o liberalità, le Società del Gruppo Mediaset effettuano opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti formali delle singole operazioni nonché sulle caratteristiche degli enti beneficiari.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale nelle Società del Gruppo Mediaset avviene nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico e delle disposizioni delle Procedure Aziendali, con l'intento di favorire le pari opportunità, la formazione, lo sviluppo e la crescita professionale, con esclusione di ogni forma di discriminazione.

Le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane poste in essere dalle Società del Gruppo Mediaset sono improntate al rispetto della personalità e alla valorizzazione della professionalità di ciascuno e si basano su un processo di valutazione delle competenze, dei comportamenti e delle prestazioni fornite dal personale.

Acquisizione di informazioni riservate

È vietato intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, con terze parti al fine di ottenere indebitamente informazioni riservate (ad es. progetti strategici, banche dati di società concorrenti, etc.)

Gestione delle risorse finanziarie

È vietato dare, ricevere, corrispondere, pretendere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti da o a soggetti pubblici e privati che: (i) siano correlati a richieste di qualsiasi genere, non giustificate da regolari rapporti giuridici in corso; (ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti ad influenzare indebitamente i rapporti tra le Società del Gruppo Mediaset e i soggetti citati e/o gli enti dagli stessi rappresentati, a prescindere dalle finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o vantaggio delle singole Società e/o del Gruppo Mediaset.

VIOLAZIONI, SEGNALAZIONI E SANZIONI

Qualora un Dipendente o un Collaboratore⁷, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, venga a conoscenza di violazioni del presente documento, può segnalare tali situazioni utilizzando il sistema informatico dedicato messo a disposizione dal Gruppo Mediaset, secondo le modalità e i termini descritti nell'apposita *"Linea Guida organizzativa per la segnalazione di violazioni e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01"*, di tempo in tempo vigente. Alternativamente, se previsto dai Modelli Organizzativi 231, ove adottati, possono essere anche utilizzati gli specifici indirizzi di posta elettronica dedicati agli Organismi di Vigilanza e Controllo, laddove istituiti dalle singole società.

Anche altre categorie di Destinatari (quali, ad esempio, fornitori, clienti) nel caso in cui vengano a conoscenza di violazioni del presente documento possono, comunque, rivolgersi - oltre che alle competenti funzioni aziendali - anche agli Organismi di Vigilanza e Controllo, attraverso gli specifici indirizzi di posta elettronica ad essi dedicati.

Le segnalazioni che risultino pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti vengono gestite - fatti salvi gli obblighi di legge - assicurando l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela, così come previsto dalla normativa vigente⁸, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Qualora un Destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o, eventualmente, il soggetto cui sia tenuto, a seconda dei casi, a riferire ovvero gli Organismi di Vigilanza e Controllo, affinché siano assunte le iniziative più appropriate.

Le violazioni delle disposizioni del presente documento potranno comportare - ove accertate - a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni l'applicazione di provvedimenti sanzionatori indicati, tra l'altro, nei Modelli Organizzativi 231 delle Società del Gruppo Mediaset, al fine di tutelare gli interessi delle Società del Gruppo Mediaset e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito delle attività di informazione e formazione poste in essere dalle Società del Gruppo Mediaset in materia di *compliance* al Decreto 231 sono previste delle iniziative formative dedicate specificatamente ai contenuti del presente documento, con modalità e livello di approfondimento diversificati in funzione dei ruoli ricoperti, alle funzioni, alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari coinvolti nonché dell'effettivo livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

⁷In tali categorie sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, cioè sia i *soggetti in posizione apicale* (o che comunque rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della stessa) sia i *soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza*.

⁸Ci si riferisce alla **Legge 30 novembre 2017, n. 179** (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*).

ALLEGATO A

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Art. 322-bis c.p. - Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è *sottoposto* alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2365-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2365-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

ALLEGATO E

PREVENZIONE DELLA COMMISSIONE DEI REATI TRIBUTARI

ex ART. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01

PREMESSA

L'art. 39, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili*” (c.d. *Decreto Fiscale*) - così come convertito dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 - ha esteso il perimetro dei c.d. reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, includendovi alcune delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*”). Nello specifico, l'art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati Tributari*”), introdotto, appunto, dal Decreto Fiscale contempla i seguenti reati che - se commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente - possono determinare la responsabilità amministrativa dello stesso:

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote; comma 2bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
Art. 3 D. Lgs. 74/2000 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i>	sanzione pecuniaria fino a 500 quote
Art. 8 D. Lgs. 74/2000 <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote; comma 2bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
Art. 10 D. Lgs. 74/2000 <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Art. 11 D. Lgs. 74/2000 <i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i>	sanzione pecuniaria fino a 400 quote

L'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie elencate, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

All'ente sono anche applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/01, lett. c) (*divieto di trattare con la pubblica amministrazione*), lett. d) (*esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi*) e lett. e) (*divieto di pubblicizzare beni o servizi*)¹.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti sono intervenute anche per effetto del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (“*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”), che ha, appunto, attuato la c.d. Direttiva PIF².

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 ha introdotto, all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, il comma 1-bis, in forza del quale “*in relazione alla commissione dei delitti previsti dal*

¹ Alle sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva si aggiungono la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

² La Direttiva PIF (acronimo di “*Protezione Interessi Finanziari*”) si inserisce nell'ambito di un disegno europeo unitario volto a: (i) armonizzare il diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari; e (ii) introdurre, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato “grave” contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"³, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 <i>Dichiarazione infedele</i>	sanzione pecuniaria fino a 300 quote
Art. 5 D. Lgs. 74/2000 <i>Omessa dichiarazione</i>	sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 <i>Indebita compensazione</i>	sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 3, anche alle fattispecie sopra menzionate possono essere applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 lett. c), d), e), del D. Lgs. n. 231/2001.

* * *

Alla luce di quanto sopra appare evidente come l'introduzione dei reati tributari nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti abbia inteso sollecitare l'accrescimento da parte delle imprese di una sempre maggiore consapevolezza dei rischi aziendali - anche a livello fiscale - e delle competenze necessarie alla loro gestione. In tale contesto, pertanto, il Gruppo Mediaset ha posto in essere un intervento attento e coordinato, finalizzato ad eliminare o quantomeno attenuare il rischio di commissione degli illeciti di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01, adottando le necessarie misure preventive, in termini di controlli interni e procedure, tramite l'aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di Mediaset S.p.A. e delle sue controllate italiane, agendo direttamente sulle specifiche aree di vulnerabilità delle Società e definendo ruoli, responsabilità, principi di comportamento, nonché modalità operative, da recepire, in concreto, nella realtà aziendale e da far rispettare dai soggetti in essa operanti.

Il presente documento, pertanto, si prefigge la finalità di proporre un quadro d'insieme degli strumenti adottati dal Gruppo Mediaset per mitigare il c.d. *rischio fiscale*, con specifico riferimento alle fattispecie illecite di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01.

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento i termini di seguito elencati assumono il seguente significato:

Aree di Attività a Rischio Reato: aree aziendali in cui - in ragione delle attività effettivamente svolte dalle singole società del Gruppo Mediaset - è direttamente o indirettamente connesso il rischio di commissione di illeciti previsti dalle normative vigenti e, nello specifico, dei Reati Tributari.

Codice Etico: il Codice Etico del Gruppo Mediaset di tempo in tempo vigente.

Collaboratore: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro autonomo - di qualsiasi natura - con società del Gruppo Mediaset.

Destinatari: così come indicato all'art. 1 del Codice Etico e nei Modelli Organizzativi 231, gli amministratori, i sindaci, tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le società del Gruppo Mediaset (dipendenti) e per tutti coloro che operano per/con le società del Gruppo Mediaset, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse.

D. Lgs. 231/01 (o Decreto 231): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

³A differenza dei reati tributari previsti dal comma 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* - che rilevano con riferimento al D.Lgs. 231/01 ove si verifichino le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i reati tributari di cui al comma 1-bis, invece, rilevano "ai fini 231" al ricorrere di due ulteriori condizioni: se il delitto (1) sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e (b) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dipendente: il soggetto titolare di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) con una società del Gruppo Mediaset.

Leggi in Materia Tributaria: le norme contenute nel D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (*“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”*), così come richiamate dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili”*, così come convertito con la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 e dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*).

Modelli Organizzativi 231: i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 dai Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Mediaset.

Reati Tributari⁴: le fattispecie previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 del D. Lgs. 74/2000.

Procedure Aziendali: le Linee Guida Organizzative e/o le procedure operative, adottate dalle Società del Gruppo Mediaset ed applicabili - di tempo in tempo - alle stesse.

Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio (SCI): l’insieme delle regole, procedure e strutture organizzative adottate dal Gruppo Mediaset, volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi prefissati.

Sistema di Controllo Interno in materia di Informativa Finanziaria (SCIIF): l’insieme degli specifici presidi di controllo interno adottati dal Gruppo Mediaset, ai sensi della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, per la gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria⁵, implementati coerentemente alle indicazioni del CoSO Framework e alle previsioni di cui alle Linee Guida fornite da Confindustria e dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF).

Società del Gruppo Mediaset (o Società): si intendono Mediaset S.p.A. e tutte le società/enti del Gruppo Mediaset da essa direttamente o indirettamente controllate e aventi sede nel territorio italiano, ad esclusione delle società quotate e loro controllate o partecipate.

Tax Control Framework (TCF): sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del più ampio sistema di *governance* aziendale e di controllo interno dei rischi.

RIFERIMENTI

- Codice Etico del Gruppo Mediaset
- Modelli Organizzativi 231 adottati dalle singole società del Gruppo Mediaset
- Leggi in Materia Tributaria
- Procedure Aziendali
- Sistema di Controllo Interno (SCI)
- Sistema di Controllo Interno in materia di Informativa Finanziaria (SCIIF)
- Tax Control Framework

DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano ai Destinatari delle Società del Gruppo Mediaset.

PRESIDI DI CONTROLLO

Codice Etico

Il Codice Etico del Gruppo Mediaset contiene alcune disposizioni che identificano presidi di controllo di carattere generale anche con riferimento alla prevenzione della commissione dei Reati Tributari, come di seguito evidenziato.

⁴Per il dettaglio delle diverse fattispecie specie si rimanda all'*Allegato I*.

⁵Per informativa finanziaria si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a: informativa contabile periodica, relazione finanziaria annuale e semestrale, informativa finanziaria periodica aggiuntiva - anche con riferimento al bilancio consolidato - informativa continuativa e comunicati stampa.

Nell'art. 2 del Codice Etico ("*Principi generali e valori*") sono indicati i principi e i valori cui si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo sia esterni allo stesso. Infatti, tutte le attività poste in essere dalle Società appartenenti al Gruppo Mediaset devono essere svolte in un quadro di concorrenza leale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tempo in tempo vigenti negli ordinamenti giuridici in cui le stesse operano ed in ottemperanza ai principi etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari, quali onestà, correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede. A tale riguardo le Società del Gruppo Mediaset rifiutano e deplorano il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti per il raggiungimento dei propri obiettivi economici.

Le Società del Gruppo Mediaset rispettano, quindi, tutte le norme e disposizioni contenute nelle Leggi in Materia Tributaria e richiedono ai Destinatari, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 5 del Codice Etico ("*Correttezza*"), che tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno di essi nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione nell'ambito dei rapporti con il Gruppo siano ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto nonché alla legittimità sotto l'aspetto sia formale sia sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale.

Secondo quanto indicato nell'art. 15 del Codice Etico ("*Controllo e trasparenza contabile*"), tutti fatti relativi alla gestione aziendale devono essere rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità delle Società del Gruppo Mediaset, nel rispetto dei seguenti principi:

- (I) massima correttezza gestionale;
- (II) completezza e trasparenza delle informazioni;
- (III) legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
- (IV) chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme di legge e le procedure aziendali di tempo in tempo vigenti.

Pertanto, ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, coerente, legittima, verificabile e supportata da idonea e completa documentazione attestante l'attività svolta. Inoltre, i documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la completa ricostruzione di ogni singola operazione, l'individuazione di eventuali errori nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo. In funzione dei ruoli, funzioni e mansioni ricoperti all'interno dell'organizzazione aziendale, sempre in osservanza dei principi di correttezza e trasparenza, i Destinatari devono controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

La tracciabilità di ogni operazione o transazione deve essere garantita in particolare nell'ambito delle Aree di Attività a Rischio Reato, così come identificate nei Modelli Organizzativi 231 delle singole Società del Gruppo Mediaset, in modo che sia sempre possibile: (a) ricostruire *ex post* le motivazioni poste alla base delle scelte di volta in volta operate, (b) identificare i soggetti responsabili delle singole attività intraprese e (c) avere evidenza di ogni ulteriore dato rilevante ai fini della valutazione della legittimità - sostanziale e legale - e della correttezza delle scelte effettuate.

Infine, così come previsto dall'Art. 19, comma 2 del Codice Etico, i Destinatari che agiscono in nome o per conto del Gruppo Mediaset nei rapporti di affari di interesse dello stesso e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresa, quindi, l'Amministrazione finanziaria), indipendentemente dalla competitività del mercato o dall'importanza dell'affare trattato, sono tenuti ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi e dei regolamenti vigenti e ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza ed economicità.

Modelli Organizzativi e Procedure Aziendali

Anche in tempi antecedenti l'introduzione dei Reati Tributari nel novero dei reati presupposto, i sistemi di controlli preventivi previsti dai Modelli Organizzativi 231 delle Società del Gruppo Mediaset e dalle Procedure Aziendali ad essi riferibili hanno sempre tenuto in considerazione aspetti connessi al rischio fiscale, sebbene sotto differenti profili, in quanto strumentalmente rilevanti al fine della realizzazione di altre fattispecie di illecito contemplate dal Decreto 231, in particolare delle

condotte corruttive⁶. Lo stesso vale con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, rispetto ai quali i Modelli Organizzativi 231 e le Procedure Aziendali prescrivono controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

A titolo esemplificativo, tra le Procedure Aziendali che prevedono controlli in tali ambiti vanno segnalate le Linee Guida Organizzative relative ai processi di “*predisposizione del bilancio di esercizio di società e di relazione sulla gestione*”, “*predisposizione del bilancio consolidato*”, “*gestione dei rapporti infragruppo*”, “*gestione dei pagamenti*” e “*gestione dei fondi cassa*”.

Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio (SCI) e Sistema di Controllo Interno in materia di Informativa Finanziaria ex Legge 262/2005

Gli ampi ed articolati sistemi di controllo interno da tempo implementati dal Gruppo Mediaset, unitamente all'assetto organizzativo amministrativo e contabile, sono strutturati in modo da rappresentare importanti presidi per la prevenzione dei Reati Tributari.

Con riguardo al Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio, le Linee di Indirizzo definite per il Gruppo, che identificano l'Enterprise Risk Management (ERM) Framework quale metodologia di riferimento, trovano attuazione nella “*Policy di Enterprise Risk Management*” che definisce i principali aspetti metodologici legati al processo generale di gestione dei rischi, nonché i ruoli, le responsabilità e le principali attività connesse al *risk management*⁷.

Adeguati presidi di controllo per la gestione degli aspetti amministrativo-contabili orientati a garantire una veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle Società del Gruppo Mediaset e del risultato economico dell'esercizio all'interno dei bilanci, sono inoltre presenti nel Sistema di Controllo in materia di Informativa Finanziaria (SCIIF) adottato da Mediaset S.p.A. secondo le previsioni di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” (c.d. Legge sul risparmio). In ottemperanza a quanto previsto da tale normativa, il sistema organizzativo di controllo posto in essere prevede attività articolate su tutti i livelli aziendali (dai controlli di base o di primo livello al monitoraggio svolto dai diversi livelli di responsabilità manageriale), che consente al Dirigente Preposto di addivenire, con ragionevole certezza, alla formazione dei documenti contabili, veritieri e corretti, posti a fondamento degli adempimenti fiscali. Le attività di controllo poste in essere dal Dirigente Preposto sui principali processi rilevanti in tale ambito consentono allo stesso di attestare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili vigenti nonché la corrispondenza di queste alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo Mediaset.

Il Sistema di Controllo in materia di Informativa Finanziaria del Gruppo Mediaset si sostanzia in un insieme di procedure amministrative contabili e di strumenti di valutazione dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento delle stesse, che contribuiscono a formare un modello di controllo interno, mantenuto, aggiornato nel tempo e, laddove siano individuate concrete opportunità di miglioramento, ulteriormente sviluppato. Infatti, le procedure amministrative e contabili e i relativi controlli definiti nell'ambito di tale sistema sono periodicamente monitorati ed aggiornati attraverso un processo che coinvolge - oltre al Dirigente Preposto ed alla sua struttura di supporto, anche i singoli *process owners*. La valutazione dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, effettuata attraverso specifiche attività di verifica (*testing*), è volta a garantire sia l'efficacia del disegno che l'effettività dei controlli.

⁶Rispetto alle pratiche corruttive risulta evidente, infatti, come la creazione di fatture per operazioni inesistenti, il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti e il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, possono integrare quelle condotte idonee a generare riserve di denaro necessarie agli scopi corruttivi.

⁷Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione del Rischio del Gruppo Mediaset è in grado di identificare e misurare i principali rischi aziendali, inclusi i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo, che potrebbero minare il raggiungimento degli obiettivi definiti, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da Mediaset e dalle sue controllate.

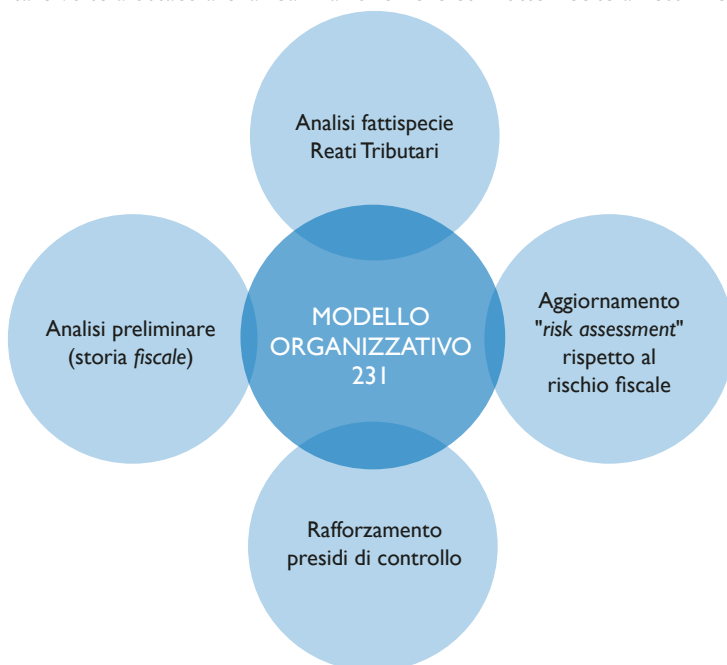
Pertanto, le caratteristiche del Sistema di Controllo in materia di Informativa Finanziaria implementato dal Gruppo Mediaset, prevedendo processi e controlli solidi, tracciabili e verificati, già di per sé assicura l'attendibilità dell'informativa e dei dati utilizzati per predisporre le dichiarazioni fiscali e, dunque, costituisce un valido strumento di prevenzione della commissione dei Reati Tributari.

AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 231 E RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI CONTROLLO

L'introduzione dei Reati Tributari nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231 ha un impatto rilevante dovuto alla numerosità dei processi e delle relative attività "sensibili" che, in maniera diretta o strumentale, si prestano alla commissione di tali fattispecie di reato.

L'attività di aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231 effettuata dal Gruppo Mediaset al fine di individuare e valorizzare gli strumenti di controllo esistenti nonché evidenziare eventuali ambiti di miglioramento nel sistema di controllo correlabili nello specifico ai nuovi profili di rischio in ambito fiscale nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente alla *best practice* di riferimento, ha seguito le seguenti fasi:

- un'analisi preliminare della "storia fiscale" delle Società del Gruppo (con particolare riferimento alle eventuali passate contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto ai reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies*, del Decreto 231), al duplice scopo di comprendere le attuali modalità di funzionamento dei controlli che presidono la gestione della fiscalità e di effettuare un'appropriata ricognizione del sistema di controlli già esistenti;
- l'individuazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231 rilevanti rispetto alle singole Società, alle specifiche attività di impresa e alle relative potenziali modalità di commissione;
- l'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei Reati Tributari, collegate alle fattispecie di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231 considerate rilevanti per le singole Società;
- l'aggiornamento del *risk assessment* sottostante i Modelli Organizzativi 231, al fine di valutare il grado di efficacia e di efficienza dei principi di controllo - generali e specifici - adottati per mitigare il rischio di commissione dei Reati Tributari e individuare le possibili azioni correttive da implementare volte a ostacolare la realizzazione delle condotte illecite ad essi riferibili.



AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

In considerazione delle caratteristiche e della struttura dei singoli illeciti di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231, la ricognizione dei processi e delle attività esposte alla commissione degli stessi, ha individuato:

- Aree di Attività a Rischio Reato “dirette”, cioè quelle attività tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei Reati Tributari;
- Aree di Attività a Rischio Reato “strumentali” (o “indirette”), cioè quelle attività svolte al di fuori del processo fiscale, ma (i) nel cui ambito possono crearsi i presupposti per una successiva commissione di uno o più dei Reati Tributari ovvero (ii) che possono avere riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei Reati Tributari.

Pertanto, sulla base delle risultanze delle attività di identificazione dei rischi (*risk assessment*) effettuata nell'ambito delle Società del Gruppo Mediaset, qui di seguito sono riportate le principali aree di attività che sono state identificate come “a rischio-reato” diretto, con specifico riferimento alla potenziale commissione dei Reati Tributari:

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale) e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali ed infrannuali
- Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali
- Gestione dei sistemi informativi aziendali

Rispetto a tali Aree di Attività a Rischio-reato sono stati definiti appositi presidi organizzativi e di controllo (generali e specifici).

Tra i controlli di carattere generale si richiamano:

- un adeguato livello di separazione di funzioni, così da ridurre la praticabilità di comportamenti “a rischio reato” e favorirne la tempestiva identificazione;
- l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- l'utilizzo, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- una gestione delle risorse finanziarie improntata al pieno rispetto delle normative vigenti;
- la preventiva autorizzazione delle movimentazioni finanziarie, la registrazione accurata e completa delle stesse e la relativa rendicontazione;
- la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

Di seguito sono elencati i principali *standard* di controllo preventivi specifici riferiti a ciascuna Aree di Attività a Rischio-Reato “diretto” sopra menzionate.

• Gestione degli adempimenti fiscali

Le Società del Gruppo Mediaset gestiscono gli adempimenti fiscali a cui sono soggette nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che dei principi e valori inclusi nel Codice Etico, nei Modelli Organizzativi 231 e nelle Procedure aziendali, quali la completezza e trasparenza delle informazioni, la legittimità sotto il profilo legale e sostanziale e la chiarezza e veridicità dei dati esposti.

Le Società del Gruppo Mediaset si avvalgono, in questo ambito, del contributo di professionisti esterni specializzati in materia, i quali forniscono un supporto nel processo di monitoraggio della normativa vigente, con la finalità di individuare in modo tempestivo qualsiasi variazione intervenuta e di rifletterla in modo accurato e completo nel processo di determinazione delle imposte e tasse dovute.

La determinazione delle imposte e tasse dovute e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali viene effettuata da parte di una funzione aziendale specificamente identificata e dotata di adeguate competenze, secondo modalità organizzative ed operative definite.

L'adeguamento dei Modelli Organizzativi 231 delle Società del Gruppo Mediaset con riferimento ai Reati Tributari prevede, pertanto, la definizione di una Linea Guida Organizzativa *ad hoc* sul processo di gestione della fiscalità aziendale, con indicazione degli elementi qualificanti del sistema di controllo ad essa riferibili.

• **Gestione della contabilità (clienti, fornitori e contabilità generale) e predisposizione delle relazioni finanziarie annuali ed infrannuali**

Le Società del Gruppo Mediaset gestiscono la contabilizzazione delle operazioni messe in atto nell'ambito dei diversi processi aziendali nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali, nonché dei principi di correttezza, chiarezza, veridicità, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità legale e sostanziale.

Le scritture contabili effettuate devono, inoltre, essere avvalorate da idonea documentazione di supporto, al fine di garantire la possibilità di risalire in modo chiaro ed univoco alle operazioni sottostanti e di poter verificare in ogni momento la correttezza delle registrazioni effettuate.

Le regole e i principi da adottare nell'ambito della gestione del processo amministrativo contabile delle Società del Gruppo Mediaset sono definite e formalizzate in un Manuale Contabile, disponibile a tutte le risorse aziendali impegnate nello svolgimento di tale processo e periodicamente aggiornato.

Qualsiasi variazione ai principi contabili nazionali ed internazionali vigenti viene prontamente analizzata e ne viene valutata l'applicabilità alle Società del Gruppo Mediaset, anche con il supporto di professionisti esterni specializzati in materia, al fine di identificare le eventuali modifiche da apportare alle regole contabili in essere e al Manuale Contabile.

Le Società del Gruppo Mediaset si avvalgono di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo contabile, nel cui ambito sono stati definiti profili di accesso nel rispetto del principio di separazione dei compiti, al fine di minimizzare la possibilità che vi siano attività incompatibili tra di loro svolte da un'unica persona.

Il processo amministrativo contabile viene sottoposto a verifica periodica da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, anche attraverso la Independent Quality Assurance sul sistema dei controlli ex Legge 262/2005 condotta dalla Direzione Internal Auditing, nell'ambito delle attività svolte al fine di garantire la compliance alla normativa vigente in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.

Il processo di predisposizione delle relazioni finanziarie annuali ed infrannuali del Gruppo Mediaset, oltre a rispettare i principi sopra menzionati è volto a garantire la tempestività, l'eshaustività e la simmetria informativa di tutti gli investitori.

• **Gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali**

Il processo di predisposizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia assistenziale e previdenziale viene svolto nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, veridicità, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità legale e sostanziale.

Le Società del Gruppo Mediaset si avvalgono delle prestazioni di una Società terza specializzata in materia di amministrazione del personale, la quale si occupa della gestione degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia assistenziale e previdenziale.

Il processo di amministrazione del personale e di gestione degli adempimenti assistenziali e previdenziali viene sottoposto a verifica periodica da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nell'ambito delle attività svolte al fine di garantire la compliance alla normativa vigente in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (Legge 262/2005).

• Gestione dei sistemi informatici aziendali

Le Società del Gruppo Mediaset prestano un'elevata attenzione alla gestione dei sistemi informatici aziendali, consapevoli che un'adeguata IT governance costituisce un presidio fondamentale nel sistema di prevenzione ai sensi del Decreto 231 per assicurare il rispetto dei principi di tracciabilità e ripercorribilità dei processi decisionali e delle scelte aziendali.

Il Gruppo Mediaset si adopera, pertanto, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei sistemi informatici destinati al trattamento di dati ed informazioni aziendali.

In questo ambito, in particolare:

- a) viene costantemente aggiornato e monitorato il livello di sicurezza del sistema informativo aziendale, limitandone l'accesso esclusivamente al personale che ne necessita per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- b) sono stati previsti piani di *Disaster Recovery*, finalizzati a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto ai processi operativi e dei relativi dati trattati a fronte di possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti dei suoi componenti;
- c) vengono pianificate e svolte regolari attività per garantire la ridondanza dei dati aziendali e l'effettiva disponibilità a fronte del verificarsi di eventuali incidenti e/o eventi critici;
- d) le società del Gruppo si avvalgono del supporto di un fornitore esterno per la gestione del processo di prevenzione e monitoraggio dei rischi di *Cyber Security* il quale, attraverso una struttura altamente specializzata in termini di risorse umane e tecnologiche, denominata SOC, risulta in grado di rilevare proattivamente il livello di adeguatezza dei dispositivi di sicurezza installati a protezione del perimetro aziendale, prevenire e gestire efficacemente gli incidenti di sicurezza e contribuire a valutare il livello di maturità dei processi e della sicurezza informatica aziendale (*IT Governance*);
- e) viene monitorato periodicamente l'operato degli Amministratori di Sistema, al fine di identificare eventuali attività anomale svolte su dati ed informazioni aziendali da parte di questi ultimi;
- f) viene monitorato il rispetto del principio di separazione dei compiti nell'ambito di attività critiche, sia con riferimento al sistema amministrativo contabile adottato dalle Società del Gruppo, sia relativamente ai sistemi informatici attraverso i quali vengono gestiti i processi alimentanti quest'ultimo (es. sistemi dedicati alla gestione degli acquisti di beni e servizi e alla vendita di spazi pubblicitari) adottando, ove necessario, i dovuti controlli compensativi.

TAX CONTROL FRAMEWORK

Alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante "*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23*"⁸, il Tax Control Framework ("TFC") rappresenta un modello di controllo strutturato che mira a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo a conseguenze di natura fiscale e, di conseguenza, a garantire la mitigazione del rischio di commissione dei Reati Tributari.

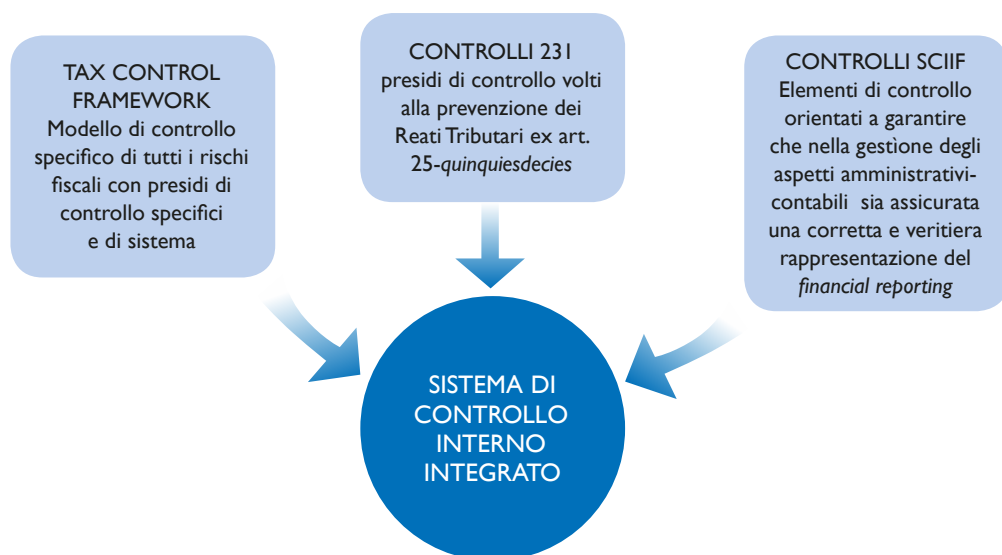
In sintesi, il Tax Control Framework:

- è un sistema di controllo interno che definisce la *governance* per la gestione della fiscalità e del relativo rischio in linea con i principi della strategia aziendale;
- è costituito da un insieme di regole, linee guida, strumenti e modelli volti a supportare le società nell'esecuzione delle attività quotidiane, garantendo coerenza su attività fiscali rilevanti.

⁸Legge 11 marzo 2014, n. 23 - "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*".

Sulla base di tali presupposti, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*quiquiesdecies*, le valutazioni svolte dal Gruppo Mediaset sull'opportunità di rafforzare il proprio sistema di controlli preventivi con l'adozione di un Tax Control Framework per mitigare, in generale, il rischio fiscale (anche con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti), hanno tenuto conto dei seguenti benefici complessivi e di carattere generale: (i) l'implementazione di una "tax risk culture"; (ii) la maggior tutela per le Società e i soggetti apicali; (iii) l'efficienza dei processi determinata da un'organizzazione volta alla valutazione *ex ante* dei rischi fiscali; (iv) il miglioramento degli aspetti reputazionali e di trasparenza nei confronti di tutti gli "stakeholder" (interni ed esterni); (v) la garanzia di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale integrato nel sistema aziendale e nelle politiche di *Enterprise Risk Management* (ERM).

In particolare, l'integrazione del Tax Control Framework nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione del rischio aziendale nel suo complesso e l'interazione dello stesso con le altre componenti di tale sistema (Sistema di Controllo Interno e Sistema di Controllo Interno in materia di Informativa Finanziaria ex Legge 262/2005) garantisce, tra l'altro, una sinergia dinamica tra i diversi strumenti di controllo nonché appositi flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali responsabili nell'ambito della gestione del controllo interno, affinché le stesse possano beneficiare degli esiti delle verifiche condotte ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza. Tra queste figure si collocano sicuramente gli Organismi di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs 231/01 che, nell'espletamento dei compiti e delle attività di verifica agli stessi attribuite, potranno utilizzare questi meccanismi di controllo integrati per vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità dei Modelli Organizzativi 231 adottati dalle Società del Gruppo di prevenire ed impedire la commissione dei Reati Tributari, con riguardo - in particolare - alle singole strutture aziendali coinvolte nella gestione degli adempimenti fiscali.



Il rafforzamento dei presidi di controllo volti alla prevenzione della commissione dei Reati Tributari in "ottica 231" prevede, pertanto, la definizione di un sistema di controllo interno e gestione del rischio aziendale *integrato*, dove le diverse articolazioni (SCI, SCIIF, Modelli Organizzativi 231 e TCF) cooperano come strati differenti e sovrapposti al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza nella protezione delle Società del Gruppo Mediaset dai rischi aziendali in materia fiscale. Con questo obiettivo, il Tax Control Framework si inserisce ed interagisce (i) con il Sistema di Controllo Interno in materia di Informativa Finanziaria, al fine di garantire sinergie nella gestione e nel monitoraggio dei principali rischi contabili-fiscali e (ii) con i Modelli Organizzativi 231, per assicurare presidi di controllo specifici per la prevenzione della commissione degli illeciti di cui all'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto 231.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I Modelli Organizzativi 231 aggiornati sono pubblicati: (i) nel sito internet del Gruppo Mediaset, alla pagina www.mediaset.it/corporate/compliance; (ii) sia nella intranet aziendale (ove sono rinvenibili anche le procedure aziendali ad essi riferibili) nella sezione “Compliance 231”. Essi, inoltre, sono oggetto di diffusione verso i Destinatari secondo le consuete modalità.

Nell’ambito delle attività di formazione poste in essere dalle Società del Gruppo Mediaset in materia di compliance al Decreto 231 sono attuate iniziative formative dedicate a diffondere la “*tax risk culture*” definita dalla strategia aziendale e ad aggiornare i Destinatari con riguardo agli elementi di novità determinati dall’introduzione dell’art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231 in materia di Reati Tributari. Tali attività sono modulate, in termini di profondità e dettaglio dei contenuti, in funzione dei ruoli ricoperti, alle funzioni, alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari coinvolti nonché dell’effettivo livello di rischio dell’area di attività in cui gli stessi operano. Le iniziative in materia si concentrano: (i) sui profili di rischio intrinseci nelle attività di impresa che acquistano rilevanza alla luce dei Reati Tributari, (ii) sulle modalità di commissione di tali illeciti; (iii) sui presidi generali e specifici di controllo posti a mitigazione del rischio di commissione degli stessi; (iv) sui comportamenti attesi.

ALLEGATO I

D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74	
Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<i>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</i>
Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	<i>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i> <i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i> <i>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</i>
Art. 4 - Dichiarazione infedele	<i>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</i> <i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;</i> <i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i> <i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</i>

D. Lgs. 19 marzo 2000, n. 74	
Art. 5 - Omessa dichiarazione	<i>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i>
Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<i>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i> <i>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</i> <i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</i>
Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	<i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</i>
Art. 10 quater - Indebita compensazione	<i>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</i>
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	<i>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i>